

60

Originali di Scrittori di recupero

no Spedizioni

(12-1-1923 - n. 9070)

con ricambi

39 Scrittori



Roma 12. 1. 1923

COMMISSIONE PARLAMENTARE

D'INCHIESTA

PER LE SPESE DI GUERRA

M. G. G.
12

N. di protocollo

Risposta al N.

del

OGGETTO

Per ricevuta della busta
contenente 37 liberazioni
si rimpres fatto al momento
del versare ?

Il Direttore
G. Casarini

Al sensi e per gli effetti dell'art. 10 del R. Decreto 4^a maggio 1927 N. 638, trasmetto all'U.V. in copia autentica, le seguenti decisioni di recupero emanate da questa Commissione d'inchiesta :

1^a- Ditta Demetrio Eova- fornitura di pelli bazzane a pezzi concia .

Deliberazione di recupero

2^a- Ditta Sergio verde- Ditta Aldino Pazzini .

3^a- Panno s.r.l. - Ditta Lanificio Bistola

4^a- " " - " Dante Cavaciocchi

5^a- " " - " Magni Fortunato

6^a- " " - " Galanti Brunetto

7^a- " " - " Banchini Pietro

8^a- " " - " G.B. Bardazzi con sede in Prato .

9^a- " " - " E. Magliolfi fu Emil

10^a- " " - " Cavaciocchi Gino

11^a- " " - " Giuseppe Bocci di Soci Lanificio di Stia

12^a- " " - " ~~XXXXXX~~ Romualdo Berretti

13^a- " " - " Cabbiani Giulio di Prato

14^a- " " - " Ditta Foresto Bardazzi

A S.E. IL MINISTRO
DEL TESORO

ROMA

15°	-	Panno	grigio verde	-	Ditta F.lli ueroi
16°	-	"	"	"	Gioacchino Calamai
17°	-	"	"	"	L.B.Belli
18°	-	"	"	"	Giulio Forti
19°	-	"	"	"	Adriano Pecci
20°	-	"	"	"	Alceste Cangioli
21°	-	"	"	"	Ferdinando Cavaciocchi
22°	-	"	"	"	Sra Tempesti Nazareno
23°	-	"	"	"	Antonio Bardazzi
24°	-	"	"	"	Angrisani Anerni Domenico
25°	-	"	"	"	Galardeschi e Missiti
26°	-	"	"	"	Luccesi Guido
27°	-	"	"	"	Ancise e Francesco Miorelli
28°	-	"	"	"	Berti Giulio
29°	-	"	"	"	Ditta Amedeo Fiorelli
30°	-	"	"	"	Orlando Francini
31°	-	"	"	"	"

31°	-	Fornitura di vino per l'esercito	-	Mazzella Giovanni
32°	-	"	"	Pepe Emanuele
33°	-	"	"	Della Rocca Clemente
34°	-	"	"	Spagnuolo Ernest
35°	-	"	"	Catapano Alberto
36°	-	"	"	Petagna Vincenzo
37°	-	"	"	Accone Nicola
38°	-	"	"	Casalino Giuseppe
39°	-	"	"	D'Arco Salvatore
40°	-	"	"	Consorzio Agrario e vinicolo di Liposto

- 41°- Fornitura di vino per l'Esercito -
Ditta Pasquale di Bisceglie
" Gioia di Corato
" Pezzi di Alessandria
- 42°- Fornitura di cucciai per l'Esercito -
Ditta Lera Severino di Puzenta
- 43°- Fornitura di scatole di latta per condimento,
in conserva .
Ditta -Primo Tanzi fu Lazzaro
- 44°- Fornitura di gavette scatolette tazze di lamiera .
Ditta Vincenzo Scotti di Salvatore .
- 45°- Fornitura di scatoleme di latta, - Ditta Gaetano del Pozzo .
- 46°- Fornitura di scatolette per carbe in conserva
Ditta A.Devoto
- 47°- Fornitura di cucciai di ferro- Ditta "ene-
rio Crespi di Milano .
- 48°- Forniture di gavette - Ditta Francesco Fink-
Finicelli .
- 49°- Fornitura di oggetti metallici determinati
Ditta Agostino Perago .

- 50°- FORNITURA DI TAZZA DI LATTA - DI TTA Soc.an.Volontè
- 51°- Forniture di gavette piccole e borracce metalliche -
Ditta Ettore Cremonini
- 52°- Fornitura di cucciai di ferro-Ditta Diani Luigi
- 53°- Fornitura di bastoni per tende-Ditta Soc.an.Trasfor-
mazione industr.di Torino
- 54°- Fornitura di borracce metalliche -Ditta smalteria ita-
liana di Milano .
- 55- Fornitura di borracce metalliche -Ditta Charles Dumontet
di Napoli
- 56°- " gavette ditta N.lli Cascinelli di Napoli
- 57°- Fornitura di cavalli americani - Ditta Favoncelli Genna
di Napoli
- 58°- " di stivaletti con gambaletti per arma al
piede . Ditta De Nisi Erasmo di Pasquale
- ~~59~~ *59* *di laze di latte - Ditta Giuseppe Picerno di*
- Sarò grato all'E.V. di cenno di ricezione .

IL PRESIDENTE



COMMISSIONE PARLAMENTARE
D'INCHIESTA
PER LE SPESE DI GUERRA

Roma

192

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE
SPESE DI GUERRA

Nella seduta del 20 Dicembre 1922 ha preso la
seguinte deliberazione:

+++++

N. di protocollo

Risposta al N.

del

OGGETTO

Allegati N.

Si premette che il 27 marzo 1920 presso l'Opificio militare V.E. di Milano ebbe luogo una licitazione privata mediante offerte segrete di una partita di pelli bazzane a mezza concia e rifinite dello ammontare preventivato di 205 quintali, come indicato nell'avviso di asta; che per tale licitazione i prezzi d'asta - stati proposti dal maggiore commissario Clerici Cav. Angelo, già Direttore dell'Opificio suindicato, alla Commissione superiore centrale per l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra in L. 15 al Kg. per le pelli a mezza concia ed in L.25 al Kg. per le pelli rifinite - furono dalla Commissione ora indicata fissati in L.20,50 e L.30,50, rispettivamente;

che deliberataria dello acquisto di dette pelli fu la ditta Demetrio Cova, di Lambrate (Milano) che risultò il migliore offerente;

che il Demetrio Cova pagò all'Amministrazione militare la somma corrispondente a soltanto quintali 186,56 quanto, si afferma, furono a lui pesati e consegnati e cioè quintali 158,99 a L.25,15 il Kg. a quintali 27,57 a L.38,65 al Kg. in totale L.506.417,90;

Nella risposta citare i numeri e la data della presente.

che dalle indagini fatte è venuto a risultare che il Cova, subito dopo l'acquisto di dette pelli, ne rivendette ai Signori Asnaghi Luigi e Baddino Domenico un quantitativo di quintali 192,542 al prezzo di L. 32,30 al Kg., ricavandone oltre 600.000 lire, ed ai Signori Cairati Giovanni e Castoldi Giovanni altro quantitativo di quintali 12,49 (quintali 9,21 a L. 40 al Kg. e Q.li 3,28 a L. 25) per la somma di L. 45.000;

che è risultato comprovato che tanto le pelli della partita rivenduta ai Sigg. Baddino ed Asnaghi, quanto le pelli della partita rivenduta ai Sigg. Cairati e Castoldi (in totale quintali 205,03 - cioè il preciso quantitativo stato a suo tempo preventivato ed indicato nell'avviso d'asta) provenivano tutte dal Magazzino Militare e furono prelevate in conseguenza della vendita effettuata nella licitazione del 27 marzo 1920 suindicata e che pertanto deve ritenersi che il Cova ritirò in effetti Q.li 205,03 e non Q.li 186,56, come furono a lui conteggiati; che in conseguenza del minor peso delle pelli, stato conteggiato al Cova, l'Amministrazione militare ha subito un danno, corrispondente al lucro indebito realizzato dal Cova, che rimane stabilito nell'intero prezzo della partita di Q.li 12,49 stata da lui venduta ai Sigg. Cairati e Castoldi (L. 45.000) e nel prezzo d'asta di Q.li 5,982 costituenti la differenza (Q.li 192,542 - 186,56) fra il quantitativo venduto ai Sigg. Baddino ed Asnaghi ed il quantitativo pagato all'Amministrazione militare (L. 15.044,73 = Q.li 5,982 x L. 25,15 che è il prezzo più basso dell'asta): in totale L. 60.044,73;

che, in conseguenza del basso prezzo d'asta stato fissato per la licitazione suindicata, ^{non} corrispondente alle reali condizioni del mercato, come è dimostrato soprattutto dalle vendite fatte dal Cova, questi, nel giro di pochi

giorni e senza neppure avere impiegate capitali propri, è riuscito a realizzare un cospicuo guadagno, che in parte deve ritornare all'Erario, a titolo di lucro eccessivo; che da q.li 186,56, stati pagati all'Amministrazione militare L.506.417,90, il Cova ha ricavato L.602,588,90, dato che la rivendita ne fu effettuata al prezzo di L.32,30; che computando a favore del Cova le spese di registrazione del contratto (L.16.683,00) le spese di trasporto delle pelli al magazzino degli acquirenti (L.5.000 al massimo) e concedendogli un utile di L.30.000, la differenza fra la somma percetta per quintali 186,56 = L.602.588,80 e la somma di L.558.100,90 risultante dai diversi titoli ora indicati (= 506.417,90 + 16.683 + 5.000 + 30.000) e cioè L.44.487,90 determina il lucro eccessivo realizzato dalla ditta;

che nell'ipotesi della non improbabile insolvenza del Cova - il quale oggi si trova in stato di fallimento - la somma di L.60.044,73, costituenti il lucro indebito realizzato dalla ditta, ~~dovrebbe~~^{de} addebitarsi, al maggiore Clerici, in linea subordinata, ed al Tenente ~~Lente~~^{Le}ti Cesare in linea principale, visto che quest'Ufficiale diresse le operazioni di pesatura e di consegna delle pelli al Cova, e che la somma di L.44.487,90 - costituenti il lucro eccessivo della ditta - ~~dovrebbe~~^{de} addebitarsi al maggiore Clerici, visto che egli ebbe parte preponderante nella segnalazione dei prezzi base alla C.S.C.;

Per tali motivi

La Commissione suddetta:

- 1° - dichiara responsabile la ditta Demetrio Cova con Sede in Lambrate (Milano) della somma di L.60.044,73 (lire sessantamila quarantaquattro e 73 centesimi) quale lucro indebito realizzato dalla ditta nello acquisto di una partita di pelli effettuata dall'opificio militare V.E. nel marzo 1920, e della somma di L.44487,90 (lire quarantaquattromilaquattrocento-

ottantasette e 90 centesimi) quale lucro eccessivo conseguito nella stessa circostanza.-

- 2° - nel caso d'insolvenza del Demetrio Cova, dichiara solidalmente responsabili della somma di L.60.044,73 il tenente Cesare Lepesi, già addetto all'opificio militare V.E. di Milano, in linea principale ed il Maggior Clerici Cav? Angelo-già direttore dell'opificio oradetto - in linea subordinata, e dichiara responsabile della somma di L.44.487,90 il maggiore Clerici Cav. Angelo, salvo ad essi la facoltà di provare, nel giudizio di responsabilità da instituirsi in sede competente nell'ipotesi sovraccennata, che altri hanno concorso nei fatti loro addebitati.-

IL PRESIDENTE

U. Mazzanti

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

Luigi Albertini

IL SEGRETARIO GENERALE

Emilio G. Agostini

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

per le spese di guerra

nella seduta del 27 Dicembre ha preso le seguenti deliberazioni:

Ritenuto che con i contratti sottotiporati la ditta ALDINO MAZZINI con sede in PRATO ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

Panno grigio verde otonato:

17-5-1915	ml.	8.500	a	L.	8,-	al	ml.
2-10-1915	"	10.000	"	"	8,40	"	"
12-10-1915	"	3.000	"	"	8,-	"	"
23-10-1915	"	10.000	"	"	8,40	"	"
4-3-1916	"	8.000	"	"	8,40	"	"
20-3-1916	"	3.000	"	"	8,40	"	"

che i contratti per fornitura di panni grigio verde stipulati dall'Amministrazione militare nel 1915 al gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) - oasqami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte - tra cui la confessione della ditta interessata - è risultato invece che la ditta Aldino Mazzini in tutto il periodo anno 1915-30 Aprile 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915-30 Aprile 1916) raggugliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni - cottonato e similare tutta lana - percentuale che, come gli atti comprovano è infunzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contratte, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti; i panni cottonati e tutta lana provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal 1915 al mese di gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 260.704,20 e L. --- debbono a giudizio della Commissione essere colpiti da uno sconto del 15,11 % e --- rispettivamente in corrispondenza del minor valore di essi e che i panni cottonati e similari tutta lana provvisti con contratti stipulati dal febbraio all'aprile del 1916 per lo ammontare rispettivo di Lire L. 92.709,12 e L. --- debbono per lo stesso motivo essere soggetti agli sconti rispettivi dell'8,50 % e --- avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti è stato detratto il premio di impermeabilizzazione;

che dall'ammontare del recupero come sopra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo (in totale L. 2.363,70) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 44.908,97 (Lire quarantaquattromilanovecentotto e centesimi novantasette)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Aldino Mazzini con sede in Prato della somma di L. 44.908,97 (Lire qua-

rantaquattromilanoventotto e centesimi novantasette) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panno grigio verde da essa ditta stipulati con l'Amministrazione Militare nel periodo anno 1915-30 Aprile 1916.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

Malatesta

IL SEGRETARIO GENERALE

Malatesta

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

per le spese di guerra

nella seduta del 13 Dicembre Ma preso le seguenti deliberazioni

Premesso che con atto notificato il 22 Dicembre all'On. Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sottocommissione B., il Lanificio di Stia e la Ditta Giuseppe Bocci di Soci hanno respinto le risultanze e le affermazioni della Inchiesta condotta a loro carico dalla Sottocommissione B. e protestato per l'asserita brevità del termine loro assegnato per il deposito degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. Decreto 4 Maggio N. 638;

Ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato le ditte precipitate hanno preso minuta visione e copia degli atti depositati in Segreteria per mezzo di speciale procuratore, ed hanno richiesto anche ed ottenuto una proroga di giorni 5 del termine assegnato per le deduzioni; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sotto riportati la Ditta LANIFICIO DI STIA con sede in STIA ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità in panno grigio verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

Panno grigio verde similare tutta lana:

18-12-1915	ml. 50.000	a Lire 9,10	al ml.
20-1-1916	" 170.000	" " 9,50	" " "
4-4-1916	" 60.000	" " 9,85	" " "

che i contratti per fornitura di panni grigio verde stipulati dalla Amministrazione militare nel 1915 al gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati poste-

riormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omissso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) - cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte - tra cui la confessione della ditta interessata - è risultato invece che la ditta Lanificio di Stia in tutto il periodo aprile 1915 - 30 Aprile 1916 ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915 - 30 Aprile 1916) raggugliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni - cotonato e similare tutta lana - percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contratte, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che in applicazione dei criteri seguiti i panni tutta lana provvisti dalla Ditta nel 1915 e fino al mese di gennaio 1916 per lo ammontare di L. 2.070.000, debbono a giudizio della Commissione essere colpiti da uno sconto del 6,12 % in corrispondenza del minor valor di essa, avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti è stato detratto il premio di impermeabilizzazione;

che dall'ammontare del recupero come sopra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla Ditta all'atto del collaudo, (in totale L. 2.428,87) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 124.255,13 (Lire centoventiquattromiladuecentocinquantacinque e centesimi dodici) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per for-


nitura di panno grigio verde da essa stipulati con l'Amministrazione Militare nel periodo anno 1915-30 Aprile 1916

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la Ditta Lanificio di Stia con sede in Stia della somma di L. 124.255,13 (Lire centoventiquattromiladuecentocinquantacinque e centesimi tredici) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panno grigio verde da essa Ditta stipulati con l'Amministrazione Militare nel periodo anno 1915 - 30 Aprile 1916

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE



IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

PER LE SPESE DI GUERRA

nella seduta del 27 dicembre ha preso la seguente deliberazione

Ritenuto che con i contratti sottoriportati la ditta *David E. Carr*
Ciocchi con sede in *PT* ebbe ad assumere la provvista delle se-
 guenti quantità di panno grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contrat-
 to indicato:

81

Parma p. v. cotone

10	10	915	mt.	8000	a	l. 8.40	il	ml.
"	"	"	"	8000	"	8.40	"	"
23	"	"	"	5000	"	8.40	"	"
29	1	"	"	16.000	"	8.40	"	"
25	2	916	"	18.000	"	8.40	"	"

Parma p. v. Fulla lana

25	2	916	mt.	12000	a	l. 9.50	il	ml.
----	---	-----	-----	-------	---	---------	----	-----

che i contratti per fornitura di panno grigio-verde stipulati dall'Amministrazione Militare nel 1915 a gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) - cascami di seta compresi;

che dalle indagini della Commissione e dalle prove raccolte - tra cui la confessione della ditta interessata - è risultato invece che la ditta *Savate Savuciocechi* in tutto il periodo anno 1915 - 30 aprile 1916 ha fatto impiego di larghe percentuali di lapa meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a se un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915 30 aprile 1916) raggugliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione Militare per le varie qualità dei - cotonato e similare tutta lana - percentuale che , come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile del 1916 è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati e similari tutta lana provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal 1915 fino al mese di gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. *310.95¹⁰.08*
L. debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del *15.11* % - % rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati e similari tutta lana provvisti con contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile 1916 debbono per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del *10.85* % - % avvertendo

che l'ammontare dei contratti è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dall'ammontare del recupero come sopra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, (in totale L. 3.453.51) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 55.907.29 (Lire *cinquantacinquemila novantasette e 29/100*)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta *Luigi Cavaciocchi* con sede in *Fiato* della somma di L. 55.907.29 (lire *cinquantacinquemila novantasette e 29/100*) quale luero eccessivo relativo ai contratti stipulati con l'Amministrazione Militare nel periodo anno 1915 - 30 aprile 1916.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

Matteucci

IL SEGRETARIO GENERALE

...

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

PER LE SPESE DI GUERRA

nella seduta del 27 dicembre ha preso la seguente deliberazione:

Ritenuto che con i contratti sottoriportati la ditta *Magni Fortunato* con sede in *Prato* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panno grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

17-5-1915	m.	4.000	cotoneato	a	L 8,00	al m.
26-5-1915	"	5.000	"	"	" 8,00	al m.
30-5-1915	"	4.000	"	"	" 8,00	al m.
1-7-1915	"	3.000	"	"	" 8,00	al m.
16-8-1915	"	3.000	"	"	" 8,00	al m.
30-9-1915	"	6.000	"	"	" 8,40	al m.
22-10-1915	"	5.000	"	"	" 8,40	al m.
29-1-1916	"	6.000	tutta lana	"	" 9,50	al m.
29-2-1916	"	8.000	"	"	" 9,50	al m.
29-2-1916	"	6.000	"	"	" 9,50	al m.

che i contratti per fornitura di panno grigio-verde stipulati dall'Amministrazione Militare nel 1915 a gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino all'1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) - cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte - tra cui la confessione della ditta interessata - è risultato invece che la ditta *Maqui Fortunato* in tutto il periodo anno 1915-30 aprile 1916 ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a se un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915 30 aprile 1916) raggugliando ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni - cotonato e similare tutta lana - percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile del 1916 è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati e similari tutta lana provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal 1915 fino al mese di gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. *267.541.58* L. *57.000* = debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del *15.11%* *19 %* rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, e similari tutta lana provvisti con contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile 1916 debbono per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del = *11.34%*

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dall'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, (in totale L. 5400.87 -) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 60949.99 (lire *Seventamila novecento quarantanove e cent. 99*).

PER TALI MOTIVI:

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta *Magni Intimato* con sede in *Prato (com.)* della somma di L. 60.949,99 (lire *Seventamila novecento quarantanove e cent. 99*) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panno grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione Militare nel periodo anno 1915 - 30 aprile 1916.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

P. Diabich

IL SEGRETARIO GENERALE

Magni

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

PER LE SPESE DI GUERRA

nella seduta del 27 dicembre ha preso la seguente deliberazione:

Ritenuto che con i contratti sottoriportati la ditta *Calasani Brunetto* con sede in Prato (Firenze) ebbe ad assumere la provvista delle seguenti quantità di panno grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

17-5-1915	m. 35.000	costato a L. 8 al m.
26-5-1915	m. 25.000	costato a L. 8 al m.
1-6-1915	m. 25.000	costato a L. 8 al m.
2-7-1915	m. 30.000	costato a L. 8 al m.
2-8-1915	m. 50.000	costato a L. 8 al m.
1-10-1915	m. 60.000	costato a L. 8,40 al m.
25-10-1915	m. 40.000	costato a L. 8,40 al m.
18-1-1916	m. 112.000	costato a L. 8,40 al m.

che i contratti per fornitura di panno grigio-verde stipulati dall'Amministrazione Militare nel 1915 a gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) - cascami di seta compresi; che dalle indagini della Commissione e dalle prove raccolte - tra cui la confessione della ditta interessata - è risultato invece che la ditta *Calamai* *Brunetto* in tutto il periodo anno 1915-30 aprile 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo; che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915-30 aprile 1916) ragguagliandolo ad

una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione Militare per le varie qualità di panni-cotonati, e similare tutta lana-percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile del 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati e similari tutta lana provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal 1915 fino al mese di gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 2.943.847.²⁰ L. _____ debbono a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 15.11% _____ % rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati e similari tutta lana provvisti con contratti stipulati in febbraio marzo ed aprile 1916 debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del _____ % _____ % avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sopra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, (in totale L. _____)

di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 444.417.⁹⁸ (lire *quattrocento quaranta e quattro mila quattrocento sessanta e otto 98.*)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta *Calabrese - Brucato* con sede in *Catania* della somma di L. 444.417.⁹⁸ (lire *quattrocento quaranta e quattro mila quattrocento sessanta e otto 98.*) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione Militare nel periodo anno 1915-30 aprile 1916.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE
Marquardt

IL SEGRETARIO GENERALE
...

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

PER LE SPESE DI GUERRA

NELLA seduta del 27 dicembre ha preso la seguente deliberazione

Ritenuto che i contratti sotto riportati la Ditta *Banchini*
Uto con sede in *Viato* ebbe ad assumere la provvista delle
 seguenti quantità di panno grigio verde al prezzo di ciascuno a fiam-
 me indicato

24	10	1915	ca.	3.500	intonato	"	8,00	al m.
20	9	1915	"	4.000	"	"	8,40	al m.
2	8	1915	"	4.000	"	"	8,00	al m.
1	7	1915	"	4.200	"	"	8,50	al m.
30	5	1915	"	4.200	"	"	8,50	al m.
17	5	1915	"	3.900	"	"	8,00	al m.
22	5	1915	"	3.200	"	"	8,50	al m.

che i contratti per fornitura di panno grigio verde stipulati dall'amministrazione militare nel 1915 e gennaio 1916 richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio verde regolamentare, vietavano ogni qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati, posteriormente e sino al 1 maggio 1916 avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare del 20% (venti per cento) caseami si seta compresi;

che dalle indagini della Commissione e delle prove raccolte tra cui la confessione della Ditta interessata - è risultato invece che la ditta *Bambini Pietro* in tutto il periodo anno 1915-30 aprile 1916 ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti della bontà ed idoneità dei panni forniti arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stata calcolata limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915-30 aprile 1916) reguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità dei panni cotonati e similari tutta lana-percentuale che, come gli altri comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo che le forniture sono state contrattate visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile del 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati e similari e tutta lana provvisti dalla Ditta con contratti stipulati dal 1915 fino al mese di gennaio 1916, per lo ammontare di L. *700* L. debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti di uno sconto del *20%* e rispettivamente in corrispondenza del minor valore di essi e che i panni cotonati e similari tutta lana provvisti con contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile 1916 per lo ammontare rispettivo di L. *100* e L. *100* debbono per lo stesso motivo

essere soggetti agli sconti rispettivi del 10% e 15% avvertendo che l'ammontare dei contratti è stato detratto il premio di impermeabilizzazione;

che dall'ammontare del recupero come sopra stabilito sono stati detratte gli sconti già solerti, sulla ditta all'atto del collaudo (in totale L. 1.215.81) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 99.715,74 ed. *interessi al tasso del 10% da versare nel 1916*

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la Ditta *Carabinieri Ditta* con sede in *Porto Cervo* della somma di L. *1.215.81* (L. *interessi al tasso del 10% da versare nel 1916*) quale lucro imdebito ed eccessivo relativo alla fornitura di panno grigio verde con contratti da essa stipulati coll'Amministrazione Militare nel periodo anno 1915- 30 aprile 1916.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

IL SEGRETARIO GENERALE

Carabinieri Ditta

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DE' INCHIESTA

PER LE SPESE DI GUERRA

NELLA seduta del 27 dicembre ha preso la seguente deliberazione

1 =====

Ritenuto che i contratti sotto riportati la Ditta *G. F. S...*

da 271 con sede in *Trieste* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti quantità di panno grigio verde al prezzo di ciascuno a fiam- co indicato

17 - 5 - 1915	m.	1.500	cotonato a	8.00 al m.
25 - 5 - 1915	"	1.500	" " "	8.00 al m.
30 - 5 - 1915	"	1.500	" " "	8.00 al m.
7 - 8 - 1915	"	1.500	" " "	8.20 al m.
31 - 9 - 1915	"	2.000	" " "	8.40 al m.
29 - 10 - 1915	"	1.000	" " "	8.40 al m.
24 - 1 - 1916	"	2.000	" " "	8.40 al m.
11 - 3 - 1916	"	2.000	" " "	8.40 al m.

che i contratti per fornitura di panno grigio verde stipulati dall'Amministrazione Militare nel 1915 a gennaio 1916 richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio verde regolamentare, vietavano ogni qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati, posteriormente e sino al 1° maggio 1916 avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare del 20% (venti per cento) cascani si seta compresi;

che dalle indagini della Commissione e delle prove raccolte tra cui la confessione della Ditta interessata - è risultato invece che la ditta *G. Bellota Padovani* in tutto il periodo anno 1915-30 aprile 1916 ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti della bontà ed idoneità dei panni forniti arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stata calcolata limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915-30 aprile 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione Militare per le varie qualità dei panni cotonati a similari tutta lana-percentuale che, come gli altri comprovano, e in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo che le forniture sono state contrattate visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile del 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati e similari e tutta lana provvisti dalla Ditta con contratti stipulati dal 1915 fino al mese di gennaio 1916, per lo ammontare di L. *10.000,00* L. debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti di uno sconto del *10* % *10* % rispettivamente in corrispondenza del minor valore di essi e che i panni cotonati e similari tutta lana provvisti con contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile 1916 per lo ammontare rispettivo di L. *10.000,00* L. *10.000,00* debbono per lo stesso motivo

essere soggetti agli sconti rispettivi del 850 % . % avvertendo che l'ammontare dei contratti é stato detratto il premio di impermeabilizzazione;

che dall'ammontare del recupero come sopra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti, dalla ditta all'atto del collaudo (in totale L. 885.00) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 14.305.09 eL. *vallo di un mil. circa per cento cinque e cent. 02*

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la Ditta *di via ...* con sede in *...* delle somma di L. *...* (L. *...*) quale lucro imdebito ed eccessivo relativo alla fornitura di panno grigio verde con contratti da essa stipulati coll'Amministrazione Militare nel periodo anno 1915- 30 aprile 1916.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

F. De ...

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

PER LE SPESE DI GUERRA

nella seduta del 27 dicembre ha preso la seguente deliberazione

Ritenuto che con i contratti sottoriportati la ditta *C. Magroffo & C. snc* con sede in *Friate* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panno grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

Panno p. v. colorato

25-5-	915	-	met.	5000	a	L. 8.00	il met.
"	"	"	"	5000	"	" 8.00	"
2-6-	"	"	"	5000	"	" 8.00	"
1-7-	"	"	"	5000	"	" 8.00	"
11-8-	"	"	"	5000	"	" 8.00	"
2-10-	"	"	"	2000	"	" 8.40	"
16-11-	"	"	"	7000	"	" 8.40	"
"	"	"	"	4000	"	" 8.40	"
27-1-	"	"	"	2000	"	" 8.40	"
11-3-	"	"	"	3.000	"	" 8.40	"

che i contratti per fornitura di panno grigio-verde stipulati dall'Amministrazione Militare nel 1915 a gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino all'1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) - cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte - tra cui la confessione della ditta interessata - è risultato invece che la ditta *Cherri e Pagnoni* in tutto il periodo anno 1915 30 aprile 1916 ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Esercito e del servizio e procurando a se un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Esercito, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915 30 aprile 1916) raggugliando ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni - cotonato e similare tutta lana - percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute ~~come~~ state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile del 1916 è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati e similari tutta lana provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal 1915 fino al mese di gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 423. 990. 70 L. debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 10 % *rispettivamente*, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, e similari tutta lana provvisti con contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile 1916 debbono per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del %

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dall'ammontare del recupero come sopra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, (in totale L. 5410.94) di modo che il recupero netto resta definita nella somma di L. 51.142.45 (lire *Senantunamila centonovantatré 45/100*)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta

S. u. Capozzi con sede in *Prato* della somma di L. *61.177.45*
(lire *Senantunamila centonovantatré 45/100*) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panno grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione Militare nel periodo anno 1915 - 30 aprile 1916.

IL PRESIDENTE

[Signature]

f IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

PER LE SPESE DI GUERRA

Nella seduta del 27 dicembre ha preso la seguente la deliberazione:

=====

Ritenuto che con i contratti sottoriportati la Ditta *Caraccioli*
Diino con sede in *Trate* ebbe ad assumere la provvista delle
seguenti quantità di panno grigio verde al prezzo a fianco di ciascuno
contratto indicato:

1 - 10 - 1915 m. 9.000 cotone a fr 8,40 al m.
1 - 10 - 1915 " 8.000 " " " 8,40 al m.

che i contratti per fornitura di panno grigio verde stipulati dall'Amministrazione Militare del 1915 a tutto gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) - cascami di detta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte - tra cui la confessione della Ditta interessata - è risultato che la ditta *Biagio Scavini* in tutto il periodo anno 1915 30 aprile 1916, ha fatto un impiego di larga percentuale di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti arrecando pertanto pregiudizio all'interessi dell'Esercito e del servizio, e procurando a se un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Esercito in conseguenza delle violazioni contrattuali commesse dalla Ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915-30 aprile 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione Militare per la varie qualità di panni-cotonati e similari tutta lana - percentuale che, come gli atti comprovano e in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla Ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti in panni cotonati; e similari tutta lana provvisti dalla Ditta con contratti stipulati dal 1° 1915 fino al mese di Gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 7.7.7.7, L. debbono, a giudizio della Commissione essere colpiti da uno sconto del 15% e 10% rispettivamente in corrispondenza del minor valore di essi e che i panni cotonati, e similari tutta lana provvisti con contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile 1916 debbono per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del 15% e 10% avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti è stato dete-

trate il premio di impermeabilizzazione;

che dall'ammontare del recupero come sopra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla Ditta all'atto del collaudo (in totale L. 2.082,07) di modo che il recupero netto resta definito della somma di L. 17.259,59 (L. diecimila duecentocinquantesette e cent. 59) (L. diecimila duecentocinquantesette e cent. 59).

PER TALI MOTIVI:

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la Ditta *Cadaciovchi grigio* con sede in *Fato* della somma di L. 17.259,59 (L. diecimila duecentocinquantesette e cent. 59) quale luoro indebitato ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panno grigio verde da essa stipulati con l'Amministrazione Militare nel periodo anno 1915-30 aprile 1916.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

IL SEGRETARIO GENERALE

D. Martini

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

per le spese di guerra.

nella seduta del 13 Dicembre ha preso le seguenti deliberazioni

Premesso che con atto notificato il 22 Dicembre all'On. Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sottocommissione B., il Lanificio S&I Stia e la Ditta Giuseppe Bocci di Soci hanno respinto le risultanze e le affermazioni della Inchiesta caduta a loro carico dalla Sottocommissione B. e protestato per l'asserita brevità del termine loro assegnato per il deposito degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. Decreto 4 Maggio 638;

Ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato le ditte precitate hanno preso minuta visione e copia degli atti depositati in Segreteria per mezzo di speciale procuratore, ed hanno richiesto anche ed ottenuto una proroga di giorni 5 del termine assegnato per le deduzioni; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sotto riportati la Ditta GIUSEPPE BOCCI di SOCI (Arezzo); con sede in Soci ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panno grigio verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

Panno grigio verde cotonato:

2-8-1915	ml.	24.000	a	L.	8,-	il ml.
13-9-1915	"	40.000	"	"	8,40	" "
4-11-1915	"	20.000	"	"	8,40	" "
20-1-1916	"	36.000	"	"	8,40	" "

Fanno grigio verde similare tutta lana:

20-1-1916	ml.	24.000	a	L.	8,50	il ml.
4-4-1916	"	35.000	"	"	9,85	" "

che i contratti per fornitura di panni grigio verde stipulati dalla Amministrazione Militare nel 1915 al gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno

grigio verde regolamentare, vietavano ogni qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) - casami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte - tra cui la confessione della ditta interessata - è risultato invece che la ditta Giuseppe Bocci in tutto il periodo aprile 1915 - 30 Aprile 1916 ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915 - 30 aprile 1916) raggugliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni - cotone e tutta lana - percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contratte, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio marzo ed aprile è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che in applicazione dei criteri seguiti i panni tutta lana e cotonati provvisti dalla Ditta con contratti stipulati dal 1915 al mese di gennaio 1916 per lo ammontare rispettivo di L. 228.000 e L. 920.037,16 debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto dell'11 e 90 % (11,90 %) e dell'11,34 % rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi e che i panni tutta lana e cotonati provvisti con contratti stipulati dal febbraio all'aprile del 1916 per lo ammontare rispettivo di L. 345.158,77 e L. --- debbono, per lo stesso motivo essere soggetti agli sconti rispettivi del 5,67 % e --- avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti è stato detratto il premio di impermeabilizzazione;

che dall'ammoniare del recupero come sopra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla Ditta all'atto del collaudo (in totale L. 460,52) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 149.574,19 (Lire centoquarantanovemilacinquecentosettantaquattro e centesimi diciannove)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la Ditta Giuseppe Bocci con sede in Soci (Arezzo) della somma di L. 149.574,19 (Lire centoquarantanovemilacinquecentosettantaquattro e centesimi diciannove) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panno grigio verde da essa Ditta stipulati con l'Amministrazione Militare nel periodo anno 1915 - 30 Aprile 1916.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

per le spese di guerra

nella seduta del 27 Dicembre ha preso le seguenti deliberazioni:

Ritenuto che con i contratti sottoriportati la ditta ROMUALDO BERRETTI con sede din Prato ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panno grigio verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

Panno grigio verde cotonato:

19-5-1915	ml.	3.000	a	L.	8,-	al	ml.
26-5-1915	"	3.000	"	"	8,-	"	"
31-5-1915	"	3.000	"	"	8,-	"	"
1-7-1915	"	2.000	"	"	8,-	"	"
12-8-1915	"	1.500	"	"	8,-	"	"
19-10-1915	"	3.000	"	"	8,40	"	"
26-10-1915	"	1.500	"	"	8,40	"	"
30-1-1916	"	1.500	"	"	8,40	"	"
1-3-1916	"	1.000	"	"	8,40	"	"

che i contratti per fornitura di panni grigio verde stipulati dall'Amministrazione militare nel 1915 al gennaio 1916, richiama esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) - cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte - tra cui la confessione della ditta interessata - è risultato invece che la ditta Romualdo Berretti in tutto il periodo anno 1915-30 Aprile 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, ar-

recando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni-forniti nel periodo in esame (anno 1915-30 Aprile 1916) raggugliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni - cotonato e similare tutta lana - percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contratte, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati e tutta lana provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal 1915 al mese di gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 151.343,82 e L. --- debbono a giudizio della Commissione essere colpiti da uno sconto del 15,11 % e --- rispettivamente in corrispondenza del minor valore di essi e che i panni cotonati e similari tutta lana provvisti con contratti stipulati dal febbraio all'aprile del 1916 per lo ammontare rispettivo di L. 9503,76 e L. --- debbono per lo stesso motivo essere soggetti agli sconti rispettivi dell'8,50 % e --- avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti è stato detratto il premio di impermeabilizzazione;

che dall'ammontare del recupero come sopra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo (in totale L. 549222) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di Lire 23.126,64 (Lire ventitremilacentoventisei e centesimi sessantaquattro)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la Ditta Romualdo Berretti con sede in Prato della somma di Lire 23.126,64 (Lire ventitremilacentoventisei e centesimi sessantaquattro) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panno grigio verde

da essa Ditta stipulati con l'Amministrazione Militare nel periodo anno
1915-30 Aprile 1916.

IL PRESIDENTE

f IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

Di Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE


LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

PER LE SPESE DI GUERRA

nella seduta del 27 dicembre ha preso la seguente deliberazione:

Ritenuto che con i contratti sottoriportati la ditta *Pubblici Giusti*
 con sede in *Porto* ebbe ad assumere la provvista delle
 seguenti quantità di panno grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun con-
 tratto indicato:

26	-	5	-	1915	-	M.	1.500	costo	8	5.00	al m.
30	-	5	-	1915	-	"	1.500	"	"	8.00	al m.
1	-	7	-	1915	-	"	3.500	"	"	8.00	al m.
24	-	10	-	1915	-	"	1.500	"	"	8.40	al m.
29	-	1	-	1916	-	"	2.000	"	"	8.40	al m.
29	-	2	-	1916	-	"	2.000	"	"	8.40	al m.



che i contratti per fornitura di panno grigio-verde stipulati dall'Amministrazione Militare nel 1915 a tutto gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod.372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento)-cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte - tra cui la confessione della ditta interessata - è risultato che la ditta *Beltrami* in tutto il periodo anno 1915-30 aprile 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Esercito e del servizio e procurando a se un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Esercito, in conseguenza delle violazioni contrattuali commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915 -30 aprile 1916) raggugliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione Militare per le varie qualità di panni - cotonato, e similare tutta lana - percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile del 1916 è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, e similari tutta lana provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal 1915 fino al mese di gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. *1.000.000* debbono, a giudizio della Commissione essere colpiti da uno sconto del *10* % *10* % rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, e similari tut-

ta lana provvisti con contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile
per lo stesso motivo e rispettivamente di 4, 5, 6 e 7 %
1916 debbono per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispet-
tivi del 4, 5, 6 e 7 % avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti è
stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dall'ammontare del recupero come sopra stabilito sono stati de-
tratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, (in to-
tale L. *5.500.000*) di modo che il recupero netto resta definito
nella somma di L. *5.500.000* (lire *cinquemilioni e nullo centesimi*).

PER TALI MOTIVI:

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta
Galvani con sede in *Strada Nuova* della
somma di L. *5.500.000* (lire *cinquemilioni e nullo centesimi*)
quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura
di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione Militare
nel periodo anno 1915-30 aprile 1916.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE
P. M. Galvani

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

per le spese di Guerra

nella seduta del 27 Dicembre ha preso le seguenti deliberazioni;

Ritenuto che con i contratti sottariportati la ditta FORESTO BARDAZZI con sede in PRATO ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

Panno grigio verde cotonato:

26-5-1915	ml.	2.000	a L.	8,-	al ml.
30-5-1915	"	4.000	" "	8,-	" "
10-8-1915	"	2.000	" "	8,-	" "
30-9-1915	"	4.000	" "	8,40	" "
23-10-1915	"	4.000	" "	8,40	" "
7-11-1915	"	9.000	" "	8,40	" "
11-3-1916	"	3.000	" "	8,40	" "

che i contratti per fornitura di panni grigio verde stipulati dalla Amministrazione militare nel 1915 al gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al maggio 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) - cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte - tra cui la confessione della ditta interessata - è risultato invece che la ditta Foresto Bardazzi in tutto il periodo anno 1915-30 Aprile 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915-30 Aprile 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni - cotone e similare tutta lana - percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contratte, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati e tutta lana provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal 1915 al mese di gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 208,716,76 e L.--- debbono a giudizio della Commissione essere colpiti da uno sconto del 15,11 % e --- rispettivamente in corrispondenza del minor valore di essi e che i panni cotonati e similari tutta lana provvisti con contratti stipulati dal febbraio all'aprile del 1916 per lo ammontare rispettivo di L. 25,661,12 e Lire --- debbono per lo stesso motivo essere soggetti agli sconti rispettivi del 8,50 % e --- avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti è stato detratto il premio di impermeabilizzazione;

che dall'ammontare del recupero come sopra stabilito sono stati detratti i sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo (in totale Lire 2.545,77) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di Lire 31.172,52 (Lire trentumilacentosettantadue e centesimi cinquantadue).


PER TALI MOTIVI:

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la Ditta Foresto Bardazzi con sede in Prato della somma di L. 31.172,52 (Lire trentumilacentosettantadue e centesimi cinquantadue) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panno grigio verde da essa

ditta stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo anno 1915
al 30 Aprile del 1916

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'G. N. ...', written over the printed title 'IL SEGRETARIO PARLAMENTARE'.

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

per le spese di guerra

nella seduta del ~~23~~²⁴ Dicembre ha preso le seguenti deliberazioni

Ritenuto che con i contratti sottoriportati la Ditta Fratelli QUERCI con sede in PRATO ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panno grigio verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

Panno grigio verde cotonato:

17-5-1915	ml.	20.000	a	L.	8,-	al	ml.
26-5-1915	"	20.000	"	"	8,-	"	"
3-6-1915	"	15.000	"	"	8,-	"	"
3-7-1915	"	15.000	"	"	8,-	"	"
2-8-1915	"	15.000	"	"	8,-	"	"
2-10-1915	"	30.000	"	"	8,40	"	"
16-11-1915	"	10.000	"	"	8,40	"	"
23-10-1915	"	15.000	"	"	8,40	"	"
18-12-1915	"	30.000	"	"	8,40	"	"
21-1-1916	"	28.000	"	"	8,40	"	"
8-3-1916	"	8.000	"	"	8,40	"	"

Panno grigio verde similare tutta lana

4-5-1915	ml.	20.000	a	L.	8,30	"	"
19-5-1915	"	15.000	"	"	7,90	"	"
28-5-1915	"	1.020	"	"	8,40	"	"
28-5-1915	"	9.500	"	"	8,15	"	"
10-3-1916	"	40.000	"	"	9,50	"	"

che i contratti per fornitura di panni grigio verde stipulati dalla Amministrazione militare nel 1916 al gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana mec-

canica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) - cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte - tra cui la confessione della ditta interessata - è risultato invece che la ditta Fratelli Querei di Prato, in tutto il periodo aprile 1915-30 aprile 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà e donosità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla Ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915 - 30 Aprile 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni cotonato e similari tutta lana - percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla Ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture in oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che in applicazione dei criteri seguiti i panni cotonati e tutta lana provvisti dalla Ditta con contratti stipulati dal 1915 - al mese di gennaio 1916 per lo ammontare rispettivo di Lire 1.637.901,68 e Lire 370.647,67 debbono, a giudizio della Commissione essere colpiti da uno sconto del 15,11 % e 19 % rispettivamente in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati e similari tutta lana provvisti con contratti stipulati dal febbraio all'aprile del 1916 per lo ammontare rispettivo di Lire 70.638,96 e Lire 383.040,95 debbono per lo stesso motivo essere soggetti agli sconti rispettivi dell'8,50 % e dell'11,34 %, avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti è stato detratto il premio di impermeabilizzazione;

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

per le spese di guerra

nella seduta del 27 Dicembre ha preso le seguenti deliberazioni:

Ritenuto che con i contratti sottoriportati la ditta GIOVACCHINO CALAMAI con sede in PRATO ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quanti di panni grigio verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

Panno grigio verde cotonato:

17-5-1915	ml.	2.000	a	L. 8,-	al ml.
26-5-1915	"	5.000	"	" 8,-	" "
31-5-1915	"	4.000	"	" 8,-	" "
6-10-1915	"	4.000	"	" 8,40	" "
22-10-1915	"	2.000	"	" 8,40	" "
29-1-1916	"	4.000	"	" 8,40	" "
28-2-1916	"	4.000	"	" 8,40	" "

che i contratti per fornitura di panni grigio verde stipulati dall'Amministrazione militare nel 1915 al gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) - cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte tra cui la confessione della ditta interessata - è risultato invece che la ditta Giovacchino Calamai in tutto il periodo anno 1915-30 Aprile 1916 ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurandoci a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915-30 Aprile 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione Militare per le varie qualità di panni - cotone e similare tutta lana - percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contratte, visto che nelle forniture in oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, e tutta lana provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal 1915 al mese di gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 172.215,56 e L. --- debbono a giudizio della Commissione essere colpiti da uno sconto del 15,11 % e del --- rispettivamente in corrispondenza del minor valore di essi e che i panni cotonati e similari tutta lana provvisti con contratti stipulati dal febbraio all'aprile del 1916 per lo ammontare rispettivo di L. 33.699,96 e L. --- debbono per lo stesso motivo essere soggetti agli sconti rispettivi dell'8,50 % e del --- avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti è stato detratto il premio di impermeabilizzazione;

che dall'ammontare del recupero come sopra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo (in totale Lire 511,30) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di Lire L.28.374,96 (Lire ventottomilatrecentosettantaquattro e centesimi novantasei)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Gioacchino Calamai con sede in Prato della somma di L. 28.374,96 (Lire ventottomilatrecentosettantaquattro e centesimi novantasei) quale lucro indebito ed eccesso.

sivo relativo ai contratti per fornitura di panno grigio verde da essa stipulati con l'Amministrazione Militare nel periodo anno 1915-30 Aprile 1916.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

D. M. A. G. G.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

PER LE SPESE DI GUERRA

nella seduta del 27 dicembre ha preso la seguente deliberazione

Ritenuto che con i contratti sottoriportati la ditta *L. D. Belli*
 con sede in *Prato* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti
 quantità di panno grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto
 indicato:

Panno p. v. tintato tutta lana:			
5-2-916	met.	2.700	a L. 9,50 il met.
8-8	"	6000	" " 7,50 " "
Panno p. v. cotonato -			
17-5-915	- met.	4.000	a L. 8,00 il met.
22-6	"	5.000	" " 8,00 "
26-5	"	5.000	" " 8,00 "
2-7	"	6.000	" " 8,00 "
2-8	"	6.000	" " 8,00 "
2-10	"	12.000	" " 8,40 "
13-12	"	12.000	" " 8,40 "
17-1-916	"	5.000	" " 8,40 "
11-3	"	6.000	" " 8,40 "

che i contratti per fornitura di panno grigio-verde stipulati dall'Amministrazione Militare nel 1915 a gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni specialá mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) - cascami di seta compresi;

che dalle indagini della Commissione e dalle prove raccolte - tra cui la della ditta interessata - è risultato invece che la ditta *Luzi Saverio* in tutto il periodo anno 1915 - 30 aprile 1916 ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a se un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915 - 30 aprile 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità dei - cotonato e similare tutta lana - percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e de periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile del 1916 è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati e similari tutta lana provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal 1915 fino al mese di gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. *453.744,82* L. debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del *15,4* % - % rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati e similari tutta lana provvisti per l'Amministrazione militare di L. *500.000,00* e L. *85.289,15* con contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile 1916 debbono per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del *8,00* % *11,00* % avvertendo

che dall'ammontare reale dei contratti è stata detratta il premio d'impermeabilizzazione;

che dall'ammontare del recupero come sopra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, (in totale L. *452.55*) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. *80.792.72* (lire *ottantamila settecentonovantadue e 72/100*)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta *Luisi Domenico Belli* con sede in *Trieste* della somma di L. *80.792.72* (lire *ottantamila settecentonovantadue e 72/100*) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti stipulati con l'Amministrazione Militare nel periodo anno 1915 - 30 aprile 1916.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

Matteucci

IL SEGRETARIO GENERALE

...

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

per le spese di guerra

nella seduta del 27 Dicembre ha preso le seguenti deliberazioni:

Ritenuto che con i contratti sottoriportati la ditta GIULIO FORTI con sede in PRATO ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panno grigio verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

Panno grigio verde similare tutta lana:

31-5-1915	ml.	4.600	a	L.	8,20	al	ml.
16-6-1915	"	14.000	"	"	9,-	"	"
7-5-1915	"	5.000	"	"	8,30	"	"
21-5-1915	"	7.000	"	"	8,15	"	"
2-1916	"	20.000	"	"	9,50	"	"
15-3-1916	"	30.000	"	"	9,50	"	"

Panno grigio verde cotonato:

26-5-1915	ml.	25.000	"	"	8,-	"	"
27-5-1915	"	40.000	"	"	8,-	"	"
2-6-1915	"	25.000	"	"	8,-	"	"
1-7-1915	"	10.000	"	"	8,-	"	"
1-7-1915	"	45.000	"	"	8,-	"	"
2-8-1915	"	55.000	"	"	8,-	"	"
10-8-1915	"	10.000	"	"	8,-	"	"
1-10-1915	"	110.000	"	"	8,40	"	"
25-10-1915	"	65.000	"	"	8,40	"	"
29-1-1916	"	50.000	"	"	8,40	"	"
2-2-1916	"	65.000	"	"	8,40	"	"

che i contratti per fornitura di panni grigio verde stipulati dalla Amministrazione militare nel 1915 al gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista di panno grigio

verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° gennaio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) - cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte - tra cui la confessione della ditta interessata - è risultato invece che la ditta Giulio Forti di Prato in tutto il periodo aprile 1915-30 Aprile 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Esercito e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Esercito in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla Ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915-30 Aprile 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione Militare per le varie qualità dei panni cotonati e similari tutta lana - percentuale che, come gli atti comprovano è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che in applicazione dei criteri seguiti i panni cotonati e similari tutta lana provvisti dalla Ditta con contratti stipulati dal 1915 al mese di gennaio 1916 per lo ammontare rispettivo di L. 3.569.481,74 e Lire L. 247.977,86 debbono a giudizio della Commissione essere colpiti da uno sconto del 15,11 % e del 19 % rispettivamente in corrispondenza del minor valore di essi e che i panni cotonati e similari tutta lana provvisti con contratti stipulati dal febbraio all'aprile del 1916 per lo ammontare rispettivo di L. 547.536,36 e L. 472.779,85 debbono per lo stesso motivo essere

soggetti agli sconti rispettivi dell'8,50 % e dell'11,34 % avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti è stato detratto il premio di impermeabilizzazione;

che dall'ammontare del recupero come sopra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo (in totale L. 4.704,75) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 681.913,55 (Lire seicentottantunmilanovecento tredici e centesimi cinquanta cinque)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Forti Giulio con sede in Prato della somma di Lire 681.913,55 (Lire seicentottantunmilanovecentotredici e centesimi cinquanta cinque) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panno grigio verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo anno 1915- 30 Aprile 1916.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

F. Maltoni

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

per le spese di guerra

nella seduta del 24 Dicembre ha preso le seguenti deliberazioni:

Ritenuto che con i contratti sottoriportati la Ditta ADRIANO PESCI con sede in PRATO ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panno grigio verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

Panno grigio verde cotonato:

17-5-1915	ml.	6.000	a	L.	8,-	al ml.
26-5-1915	"	6.000	"	"	8,-	" "
2-6-1915	"	3.000	"	"	8,-	" "
1-7-1915	"	3.000	"	"	8,-	" "
13-8-1915	"	5.000	"	"	8,-	" "
2-10-1915	"	4.000	"	"	8,40	" "
23-10-1915	"	8.000	"	"	8,40	" "
21-1-1916	"	3.000	"	"	8,40	" "
2-2-1916	"	6.000	"	"	8,40	" "
1-3-1916	"	3.000	"	"	8,40	" "
22-3-1916	"	2.000	"	"	8,40	" "

che i contratti per fornitura di panni grigio verde stipulati dall'Amministrazione militare nel 1915 al gennaio 1916; richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) - cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte - tra cui la confessione della ditta interessata - è risultato invece che la ditta Adriano Pesci in tutto il periodo anno 1915- 30 Aprile 1916, ha fat-

to impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commessa dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915 - 30 Aprile 1916) raggugliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni - cotone e similare tutta lana - percentuale che, come gli atti comprovano è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contratte, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati e tutta lana provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal 1915 al mese di gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 311.782,24 e L. ---- debbono a giudizio della Commissione essere colpiti da uno sconto del 15,11 % e ---- rispettivamente in corrispondenza del minor valore di essi e che i panni cotonati e similari tutta lana provvisti con contratti stipulati dal febbraio all'aprile del 1916 per lo ammontare rispettivo di L. 94.814,16 e Lire ---- debbono per lo stesso motivo essere soggetti agli sconti rispettivi del 8,50 % e --- avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti è stato detratto il premio di impermeabilizzazione;

che dall'ammontare del recupero come sopra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo (in totale Lire 3265,77) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di Lire 51.903,72 (Lire cinquantunmilanovecentotre e centesimi settantadue)

PER TALI MOTIVI;

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la Ditta Adriano Pecci con sede in Prato della somma di L. 51.903,72 (Lire cinquantunmila-

novacentotré e centesimi settantadue) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panno grigio verde da essa stipulati con l'Amministrazione Militare nel periodo anno 1915-30 Aprile 1916.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

IL SEGRETARIO GENERALE

Di Matteo

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

per le spese di guerra

nella seduta del 27 Dicembre ha preso le seguenti deliberazioni

Ritenuto che con i contratti sottoriportati la Ditta ALCESTE GANGIOLI con sede in PRATO ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panno grigio verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

Panno grigio verde cotonato:

17-5-1915	ml.	45.000	a	L.	8,-	al	ml.
26-5-1915	"	20.000	"	"	8,-	"	"
2-6-1915	"	20.000	"	"	8,-	"	"
2-7-1915	"	20.000	"	"	8,-	"	"
2-8-1915	"	10.000	"	"	8,-	"	"
10-8-1915	"	4.000	"	"	8,-	"	"
30-9-1915	"	20.000	"	"	8,40	"	"
23-10-1915	"	5.000	"	"	8,40	"	"
20-1-1916	"	12.000	"	"	8,40	"	"
29-1-1916	"	18.000	"	"	8,40	"	"
2-1916	"	15.000	"	"	8,40	"	"
1-3-1916	"	15.000	"	"	8,40	"	"

Panno grigio verde similare tutta lana:

1-6-1915	ml.	15.000	a	L.	8,75	"	"
----------	-----	--------	---	----	------	---	---

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare nel 1915 al gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) - cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte - tra cui la confessione della ditta interessata - è risultato invece che la ditta Aloeste Cangioli di Prato in tutto il periodo anno 1915 - 30 Aprile 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Esercito e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Esercito, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915 - 30 Aprile 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni - cotonati e similare tutta lana - percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contratte, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati e tutta lana provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal 1915 al mese di gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 1.411.638,28 e L. 131.193,13 debbono, a giudizio della Commissione essere colpiti da uno sconto del 17 % e 19 % rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati e similari tutta lana provvisti con contratti stipulati dal febbraio all'aprile del 1916 per lo ammontare rispettivo di L. 257.849,76 e L. ---- debbono per lo stesso motivo essere soggetti agli sconti rispettivi del 10,62 % e del ---- avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti è stato detratto il premio di impericobilizzazione ;

che dall'ammontare del recupero come sopra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla Ditta all'atto del collaudo (in totale lire 25.539,53) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di Lire 266.749,30 (Lire duecentosessantassimilasettecentoquarantanove e centesimi trenta).

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Alceste Cangioli con sede in Prato della somma di Lire 266.749,30 (Lire duecentosessantassimilasettecentoquarantanove e centesimi trenta) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panno gregio verde da essa stipulati con l'Amministrazione Militare nel periodo anno 1915-30 Aprile 1916

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

M. Manfredi

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

per le spese di guerra

nella seduta del 27 Dicembre ha preso la seguente deliberazione

Ritenuto che con i contratti sotto riportati la Ditta FERDINANDO CAVACIOCCHI con sede in PRATO ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panno grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato :

Panno grigio verde cotonato:

17-5-1915	ml	25000	a L	8-	al	ml;
26-5-1915	"	15000	"	" 8.-	"	"
31-5-1915	"	20000	"	" 8	"	"
1-7-1915	"	20000	"	" 8	"	"
11-8-1915	"	18000	"	" 8	"	"
23-10-1915	"	10000	"	" 8.40	"	"
22-1-1916	"	7000	"	" 8.40	"	"
29-1-1916	"	8000	"	" 8.40	"	"
25-2-1916	"	12000	"	" 8.40	"	"

Panno grigio verde similare tutta lana:

9-5-1915	ml	15000	a L	8.75	al	ml
25-2-1916	"	12000	"	9.50	"	"
3-3-1916	"	8000	"	9.85	"	"

che i contratti per fortuna di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare nel 1915 al gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1 maggio 1916, avendo messo tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) - casame di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte-

tra cui la confessione della Ditta interessata- è risultato invece che la Ditta Ferdinando Cavaciocchi in tutto il periodo anno 1915- 30 aprile 1916, à fatto in piego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed i doneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla Ditta, è stato calcolato limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915-30 aprile 1916) raggugliando lo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni - cotoneato e similare tutta lana - percentuale che come comprovano gli atti, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla Ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotoneati è tutta lana provvisti dalla Ditta con contratti stipulati dal 1915 al mese di gennaio 1916 per lo ammontare rispettivo di L. 131.809,12 e L.996.603,60 debbono a giudizio della Commissione essere colpiti da uno sconto rispettivamente del 19% e 15,11 % rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotoneati e similari tutta lana provvisti con contratti stipulati dal febbraio all'aprile del 1916 per lo ammontare rispettivo di L.107.650,20 e L. 193.714,44 debbono, per lo stesso motivo essere soggetti agli sconti rispettivi dell'8,50% e 11,34% avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione ; che dall'ammontare del recupero come sopra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla Ditta all'atto del collaudo(L.3.118,24) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 203.619,76 (lire duecentotremilaseicentodiciannove e cent.76)

PER TALI MOTIVI :

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la Ditta Fer-

dinando Cavaciocchi di Prato della somma di L. 203.619,76 (Lire duecento-
tre milaseicentodiciannove e centesimi settantasei) quale lucro indebito ed
eccessivo relativo alla fornitura di panno grigio verde con contratti
da essa stipulati con l'Amministrazione Militare nel periodo anno 1915
30 Aprile 1916.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

Di Stefano

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

per le spese di guerra

nella seduta del 27 Dicembre ha preso le seguenti deliberazioni:

Premesso che il Sig. TEMPESTI NAZZARENO di Prato, fornitore di importanti quantità di panno grigio verde all'Amministrazione Militare, ha dichiarato (verbale 10 Dicembre 1922) che egli ha eseguito le forniture predette per incarico e conto della Ditta Pietro Romei successore Lemmo Romei di Prato;

che il Sig. Lemmo Romei titolare della Ditta predetta ha confermato che tutte le forniture di panno grigio verde all'Amministrazione Militare eseguiti dal Sig. Tempesti erano effettivamente fatte per suo esclusivo incarico e conto, non potendo egli (Romei) contrattare con l'Amministrazione perchè colpito da provvedimento che lo escludeva dalle aste;

Ritenuto che pertanto la Commissione ha stabilito di dichiarare la responsabilità solidale dei predetti Tempesti Nazzareno e Lemmo Romei per tutto quanto riguarda le forniture di panno grigio verde eseguite con contratti a firma del Tempesti

Tutto ciò premesso e considerato:

che con contratti sotto riportati il Sig. Tempesti Nazzareno con sede in Prato ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panno grigio verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

Panno grigio verde cotonato:

8-6-1915	ml.	8.000	a	L.	8,-	al	ml.
8-6-1915	"	12.000	"	"	8,-	"	"
1-7-1915	"	15.000	"	"	8,-	"	"
12-8-1915	"	10.000	"	"	8,-	"	"
1-10-1915	"	20.000	"	"	8,40	"	"
23-10-1915	"	20.000	"	"	8,40	"	"
20-11-1915	"	20.000	"	"	8,40	"	"
29-1-1916	"	25.000	"	"	9,40	"	"
29-2-1916	"	25.000	"	"	8,40	"	"

Panno grigio verde similare tutta lana:

28-2-1916 ml. 25.000 a L. 9,50 al ml.

che i contratti per fornitura di panni grigio verde stipulati dall'Amministrazione militare nel 1915 al gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) - cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte - tra cui la confessione della ditta interessata - è risultato che la ditta Tempesti Nazzareno di Prato in tutto il periodo anno 1915 - 30 Aprile 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Esercito e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Esercito, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915 - 30 Aprile 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità dei panni - cotonati, e similare tutta lana - percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contratte, visto che nelle forniture in oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, e tutta lana provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal 1915 al mese di gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 921.412,48 e L. ---- debbono, a giudizio della Commissione essere colpiti da uno sconto del 16,25 % e ---- rispettivamente in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni co

tonati e similari tutta lana provvisti con contratti stipulati dal febbraio all'aprile del 1916 per lo ammontare rispettivo di L. 213.260,04 e L. 238.005,40 debbono per lo stesso motivo essere soggetti agli sconti rispettivi del 9,78 % e 11,34 % avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti è stato detratto il premio di impermeabilizzazione;

che dall'ammontare del recupero come sopra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo (in totale L. 3543,35) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di lire 194.032,81 (Lire centonovantaquattromilatrentadue e centesimi ottantuno)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara solidalmente responsabili il Sig. Tempesti Nazzareno e la Ditta Lemmo Romel di Prato della somma di L. 194.032,81 (Lire centonovantaquattromilatrentadue e centesimi ottantuno) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panno grigio verde stipulati dal Sig. Tempesti Nazzareno con l'Amministrazione militare nel periodo anno 1915-30 Aprile 1916.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Matteo G. ...

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

per le spese di guerra

nella seduta del 27 Dicembre ha preso le seguenti deliberazioni:

Ritenuto che con i contratti sottoriportati la ditta ANTONIO BARDAZZI con sede in PRATO ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

Panno grigio verde cotonato:

29-7-1915	ml.	1.000	a	L.	8,-	al	ml.
2-8-1915	"	1.500	"	"	8,-	"	"
30-9-1915	"	1.000	"	"	8,40	"	"
22-10-1915	"	1.500	"	"	8,40	"	"
2-1916	"	3.000	"	"	8,40	"	"
11-2-1916	"	2.000	"	"	8,40	"	"

che i contratti per fornitura di panni grigio verde stipulati dall'Amministrazione militare nel 1915 al gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che da indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) - cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte - tra cui la confessione della ditta interessata - è risultato invece che la ditta Antonio Bardazzi in tutto il periodo anno 1915 - 30 Aprile 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Esercito e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915-30 Aprile 1916) raggugliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni - cotonato, e similare tutta lana - percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contratte, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, e tutta lana provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal 1915 al mese di gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 40.153,20 e L. --- debbono a giudizio della Commissione essere colpiti da uno sconto del 15,11 % e ---- rispettivamente in corrispondenza del minor valore di es si e che i panni cotonati e similari tutta lana provvisti con contratti stipulati dal febbraio all'aprile del 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 45.205,44 e L. ---- debbono per lo stesso motivo essere soggetti agli sconti rispettivi, dell'8,50 % e ---- avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti è stato detratto il premio di impermeabilizzazione;

che dall'ammontare del recupero come sopra stabilito sono stati detratte i sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo (in totale L. 347,30) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 9.562,30 (Lire novemilacinquecentosessantadue e centesimi trenta


PER TALI MOTIVI:

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la Ditta Antonio Bardazzi con sede in Prato della somma di L. 9.562,30 (Lire novemilacinquecentosessantadue e centesimi trenta) quale lucro indebi-


to ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panno grigio verde da essa stipulati con l'Amministrazione Militare nel periodo anno 1915-30 Aprile 1916.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE



IL SEGRETARIO GENERALE



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

PER LE SPESE DI GUERRA

nella seduta del 23 dicembre ha preso la seguente deliberazione.

Ritenuto che coi contratti 27 gennaio e 6 agosto 1918 e 22 febbraio e 8 settembre 1919 la Ditta Angrisani Armenio Domenico di Nocera Inferiore venne incaricata dall'Amministrazione Mil. della macinazione di surrogati di grano forniti dalla stessa Amministrazione Militare.

Ritenuto che, per patto espresso, la macinazione stessa doveva intendersi vincolata e subordinata a tutti i patti oneri e condizioni contenuti nei capitoli d'oneri per la macinazione del grano (ed. 1913)

Atteso che a macinazione ultimata la Ditta Angrisani ha consegnato in meno:

Qli 544,89 di farina di granone
" 31,39 di crusca
" 19,23 di scarti
" 19,34 di farina di riso
" 72,40 granone
" 7,40 di riso
" 49,50 di ceci frantumati

N° 8802 sacchi pari a q.li 52,81

per il valore complessivo al prezzo accertato alla fine della lavorazione di L. 93.663,92 e cioè: L. 49.040,10 per la farina di granone (L.90 al quintale), L. 1412,55 per la crusca (L.45 al quintale), L. 98,07 per gli scarti (L. 5,10 al quintale), L. 1547,20 per la farina di riso (L.80 al quintale) L. 6516 per il granone (L. 90 al quintale), L.592 per il riso (L. 80 al quintale), L. 2.772 per i ceci frantumati (L. 56 al quintale), L.31.686 per i sacchi (L.600 al quintale).

Ritenuto che la Ditta Angrisani assume in sua difesa che essa non può rispondere delle suindicate mancanze perchè dovute alla scadente qualità dei generi avuti in consegna dall'Amministrazione Militare ed insieme alla lunga

giacenza dei generi stessi nei suoi magazzini, circostanza quest'ultima per
la quale ^{che} lo Angrisani vorrebbe far valere per addossare ogni responsabilità
in merito alle mancanze stesse, sullo Ufficiale addetto al Mulino col compito
di vigilarne la lavorazione.

Ritenuto che la Ditta non nega la mancanza dei sacchi ma si oppone
alla valutazione del prezzo dei sacchi stessi al prezzo indicato dai suaccen-
nati Capitoli d'Oneri intendendoli invece pagarli come stracci.

Ritenuto per ciò che riguarda la qualità dei generi che, ad ogni mo-
do, la scadente qualità avrebbe dovuto essere fatta constare all'atto della
immissione dei generi stessi nei magazzini della Ditta e prima di iniziarne
la lavorazione, come tassativamente prescrivono le norme contrattuali, e che
l'Ufficiale addetto alla vigilanza della lavorazione non può essere respon-
sabile della conservazione e custodia dei generi dati dall'Amministrazione
Militare in consegna alla Ditta.

Ritenuto che, per ciò che riguarda i sacchi, la loro sottrazione è
evidente in quanto, anche se veramente essi si fossero ridotti in pessime
condizioni questo fatto non avrebbe mai potuto autorizzare la Ditta ad ap-
propriarsene, ma essa era in ogni caso tenuta ad effettuarne la riconsegna
all'Amministrazione Militare in qualsivoglia condizione.

PER TALI MOTIVI:

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la Dit-
ta Angrisani Armenio Domenico con sede in Nocera Inferiore della somma di
L. 93.663,92 (lire novantatremilaseicentosessantatre e c.mi 92) quale lucro
indebita ed eccessivo relativo alla macinazione di surrogati di grano di cui
essa Ditta fu incaricata con contratti stipulati con l'Amministrazione Mili-
tare il 27 gennaio e 6 agosto 1918 e 22 febbraio e 8 settembre 1919.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

PER LE SPESE DI GUERRA

nella seduta del 27 dicembre ha preso la seguente deliberazione

Ritenuto che con i contratti sottoriportati la ditta *Galardeschi e Pisaliti* con sede in *Trato* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti quantità di panno grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicati:

17-5-1915	m.	4.000	cotonato	a	£	8.00	al m.
25-5-1915	"	6.000	"	"	"	8.00	al m.
2-6-1915	"	6.000	"	"	"	8.00	al m.
7-7-1915	"	4.000	"	"	"	8.00	al m.
10-8-1915	"	6.000	"	"	"	8.00	al m.
1-10-1915	"	4.000	"	"	"	8.40	al m.
2-1-1916	"	6.000	"	"	"	8.40	al m.
21-1-1916	"	4.000	"	"	"	8.40	al m.

che i contratti per fornitura di panno grigio-verde stipulati dall'amministrazione Militare nel 1915 a gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) - cascami di seta compresi;

che dalle indagini della Commissione e dalla prove raccolte - tra cui la confessione della ditta interessata - è risultato invece che la ditta *Gallardo* *Mi e Rivalti* in tutto il periodo anno 1915 - 30 aprile 1916 ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a se un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stata calcolato limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915 30 aprile 1916) raggugliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione Militare per le varie qualità ^{lana} del cotone e similare tutta lana - percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile del 1916 è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati e similari tutta lana provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal 1915 fino al mese di gennaio 1916, per lo ammontare di L. 352.112.48 —

L. = = = debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 15.1% = rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati e similari tutta lana provvisti con contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile 1916 debbono per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del = % = % avver=

tendo che l'ammontare dei contratti è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione ;

che dall'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, (in totale L. 4438.23 =) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 48465.96 (lire)

P E R T A L I M O T I V I :

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta *Galardi* e *Ridotti* con sede in della somma di L. (lire) quale lucro eccessivo relativo ai contratti stipulati con l'Amministrazione Militare nel periodo anno 1915 - 30 aprile 1916.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

Maquievoli

IL SEGRETARIO GENERALE

Manzoni

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

PER LE SPESE DI GUERRA

nella seduta del 27 dicembre ha preso la seguente deliberazione

Ritenuto che con i contratti sottoriportati la ditta *Lucchesi Guic-
do* con sede in *Prato* ebbe ad assumere la provvista delle se-
guenti quantità di panno grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contrat-
to indicato:

17-5-1915	m.	6.000	cotonato	a	£ 8.00 al m.
25-5-1915	"	8.000	"	"	8.00 al m.
2-6-1915	"	8.000	"	"	8.00 al m.
1-7-1915	"	9.000	"	"	8.00 al m.
21-8-1915	"	4.000	"	"	8.00 al m.
1-10-1915	"	4.000	"	"	8.40 al m.
23-10-1915	"	4.000	"	"	8.40 al m.
15-12-1915	"	5.000	"	"	8.40 al m.
29-1-1916	"	7.000	"	"	8.40 al m.
29-2-1916	"	9.000	"	"	8.40 al m.
29-2-1916	"	4.000	"	"	8.40 al m.

che i contratti per fornitura di panno grigio-verde stipulati dall'Amministrazione Militare nel 1915 a gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) - cascami di seta compresi;

che dalle indagini della Commissione e dalle prove raccolte - tra cui la confessione della ditta interessata - è risultato invece che la ditta *Luigi Guido* - in tutto il periodo anno 1915 - 30 aprile 1916 ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a se un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915 30 aprile 1916) raggugliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione Militare per le varie qualità dei - cotonato e similare tutta lana - percentuale che , come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile del 1916 è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati e similari tutta lana provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal 1915 fino al mese di gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 449.354.20 —
L. — — — — — debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 15.11% = % rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati e similari tutta lana provvisti per lo ammontare rispettivo di L. 109.820.76 e L. — — — — — con contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile 1916 debbono per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del 8.50% = % avvertendo

che l'ammontare dei contratti è stato degravato il premio d'impermeabilizzazione;

che dall'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, (in totale L. 3326.26 = —) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 43905.91 — (Lire *settantatremila noventocinque e 91 cent.*)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta *Lucchini Guido* con sede in *Trato Boscauro* della somma di L. 43.905.91 — (lire *settantatremila noventocinque e 91 cent.*) quale lucro eccessivo relativo ai contratti stipulati con l'Amministrazione Militare nel periodo anno 1915 - 30 aprile 1916.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

D. Mattei

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

PER LE SPESE DI GUERRA

nella seduta del 27 dicembre ha preso la seguente deliberazione

Ritenute che con i contratti sottoriportati la ditta *Anselmi e Francesco Fiorelli* con sede in *Prato* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti quantità di panno grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun con = tratto indicati:

20 - 5 - 1915	m. 22.000	cotonato	a	£ 8,50 al m.
20 - 5 - 1915	" 5.500	"	"	" 8,00 al m.
17 - 5 - 1915	" 8.000	"	"	" 8,00 al m.
30 - 5 - 1915	" 10.000	"	"	" 8,00 al m.
26 - 5 - 1915	" 15.000	"	"	" 8,00 al m.
1 - 7 - 1915	" 5.000	"	"	" 8,00 al m.
15 - 9 - 1915	" 10.000	"	"	" 8,40 al m.
16 - 10 - 1915	" 8.000	"	"	" 8,40 al m.
24 - 10 - 1915	" 5.000	"	"	" 8,40 al m.

che i contratti per fornitura di panno grigio-verde stipulati dall'amministrazione Militare nel 1915 a gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) - cascami di seta compresi;

che dalle indagini della Commissione e dalla prove raccolte - tra cui la confessione della ditta interessata - è risultato invece che la ditta *Archie e Franco Follis* in tutto il periodo anno 1915 - 30 aprile 1916 ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Esercito e del servizio e procurando a se un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Esercito, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915 30 aprile 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione Militare per le varie qualità dei - cotonato e similare tutta lana - percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile del 1916 è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati e similari tutta lana provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal 1915 fino al mese di gennaio 1916, per lo ammontare di L. *733.938,91*

L. _____ debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del *17* % - rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati e similari tutta lana provvisti con contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile 1916 debbono per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del - - - - -

tendo che dall'ammontare dei contratti è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione ;

che dall'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, (in totale L. 2.974,43) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 121.794,88 (lire *centoventunomilaottocentocinquantaquattro e cent. 88*)

P E R T A L I M O T I V I :

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta *Orchiese Francesco Finelli* con sede in *Prato (Bonona)* della somma di L. 121.794,88 (lire *centoventunomilaottocentocinquantaquattro e cent. 88*) quale lucro eccessivo relativo ai contratti stipulati con l'Amministrazione Militare nel periodo anno 1915 - 30 aprile 1916.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

Matteifredi

IL SEGRETARIO GENERALE

Stangheri

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

PER LE SPESE DI GUERRA

Nella seduta del 27 dicembre ha preso la seguente deliberazione

=====

Ritenuto che con i contratti sottoriportati la ditta *Berti*
Giulio con sede in *Friate* ebbe ad assumere la provvista delle
 le seguenti quantità di panno grigio verde al prezzo a fianco di ciascu-
 no contratto indicato

2 - 10 - 1915	m.	2.000	otonato	a	£ 8.40 al m.
23 - 10 - 1915	"	1.500	"	"	" 8.40 al m.
11 - 3 - 1916	"	1.000	"	"	" 9.50 al m.
11 - 2 - 1916	"	1.500	"	"	" 8.40 al m.
11 - 3 - 1916	"	2.500	"	"	" 8.40 al m.

che i contratti per fornitura di panno grigio verde stipulati dall'amministrazione Militare dal 1915 a tutto Gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immisione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al primo maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare del 20% (venti per cento)-casame di seta compreso;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte-tra cui la confessione della ditta interessata- è risultato che la ditta *Betti Gioielli* in tutto il periodo anno 1915 - 30 aprile 1916, ha fatto un impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà e idoneità dei panni forniti arrecando pertanto pregiudizio gli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a se un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario in conseguenza delle violazioni contrattuali commessi dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915- 30 aprile 1916) ragugliandolo ad un percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione Militare delle varie qualità di panni-cotonato e similare tutta lana- percentuale che, come gli comprovano è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla Ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, nell'applicazione dei criteri seguiti i panni cotonati e similare tutta lana provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal 1915 fino al mese di gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. *24.949,44* L; *1511* % *1511* % debbono a giudizio della commissione essere colpiti da uno sconto del *1511* % *1511* % rispettivamente in corrispondenza del mino valore di essi ~~però~~ e che i panni cotonati, e similari tutta lana provvisti con contratti stipulati in febbraio, marzo ed

aprile 1916 per l'ammontare rispettivo di L. 33. 817,44 e L. 9. 612,10
debbono per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispet-
tivi del 8,50% 11,34% avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti
è stato detratto il premio di impermeabilizzazione;

che dall'ammontare del recupero come sopra stabilito sono
stati detratti gli sconti già sofferti dalla Ditta all'atto del col-
laudo (in totale L. 1.134,39) di modo che il recupero netto resta
definito della somma di L. 4.289,13 (L. *Settemilaquattrocento e cent. 13*

PER TALI MOTIVI:

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la
Ditta *Beati Lignelli* con sede in *Prato (Coscans)* della
somma di L. 4.289,13 (L. *Settemilaquattrocento e cent. 13* quale lu-
cro indebito ed eccessivo e relativo ai contratti per fornitura di pan-
no grigio verde da essa stipulati coll'Amministrazione Militare nel
periodo- 30 aprile 1916?

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

PER LE SPESE DI GUERRA

nella seduta del 27 dicembre ha preso la seguente deliberazione

Ritenuto che con i contratti sottoriportati la ditta *Onideo*

Fiorilli

con sede in *Prato* ebbe ad assumere la provvista

delle seguenti quantità di panno grigio-verde al prezzo a fianco di cias-

cun contratto indicato:

17-5-1915	m.	5.000	estonato a	£ 8 al m.
27-5-1915	"	15.000	" " "	8 al m.
30-5-1915	"	12.000	" " "	8 al m.
2-7-1915	"	10.000	" " "	8 al m.
2-8-1915	"	5.000	" " "	8 al m.
26-9-1915	"	9.000	" " "	8,40 al m.
26-9-1915	"	8.000	" " "	8,40 al m.
23-10-1915	"	10.000	" " "	8,40 al m.
29-1-1916	"	10.000	" " "	8,40 al m.
21-2-1916	"	5.000	" " "	8,40 al m.
6-3-1916	"	8.000	" " "	8,40 al m.
22-3-1916	"	5.000	" " "	8,40 al m.

che i contratti per fornitura di panno grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare nel 1915 a gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento)-cascami di seta compresi;

che dalle indagini della Commissione e dalle prove raccolte-tra cui la confessione della ditta interessata-è risultato invece che la ditta *Pirelli Quindici* in tutto il periodo anno 1915 - 30 aprile 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Esercito e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Esercito, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915-30 aprile 1916) ragguagliando ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni -otonato, e similare tutta lana-percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo

ed aprile del 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati e simili tutta lana provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal 1915 fino al mese di gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. *689.754,24* L. _____ debbono, a giudizio della Commissione, essere scampiti da uno sconto del *17%* — % rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati e simili tutta lana provvisti con contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile ^{per la somma totale di L. 151.465,8 e L. _____} 1916 debbono per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del *10,62%* — % avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero sovra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, (in totale L. *5220,14* —) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. *128.260,73* (lire *centottantaquattrocentoventi e tre*).

PER TALI MOTIVI:

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta *Pirelli Amadeo* con sede in *Porto Pisano* della somma di L. *128.260,73* (lire *centottantaquattrocentoventi e tre*) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione Militare nel periodo anno 1915-30 aprile 1916.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

per le spese di guerra

nella seduta del 27 Dicembre ha preso le seguenti deliberazioni

Ritenuto che con i contratti sottoriportati la ditta ORLANDO FRANCHI con sede in PRATO ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

Panno grigio verde cotonato:

17-5-1915	ml.	6.000	a	L. 8,-	al	ml.
26-5-1915	"	6.000	"	" 8,-	"	"
30-5-1915	"	6.000	"	" 8,-	"	"
1-7-1915	"	6.000	"	" 8,-	"	"
2-8-1915	"	5.000	"	" 8,-	"	"
30-9-1915	"	6.000	"	" 8,40	"	"
24-10-1915	"	7.000	"	" 8,40	"	"
29-1-1916	"	6.000	"	" 8,40	"	"
11-3-1916	"	2.000	"	" 8,40	"	"

Panno grigio verde similare tutta lana:

10-3-1916	ml.	4.000	a	L. 9,50	"	"
-----------	-----	-------	---	---------	---	---

che i contratti per fornitura di panno grigio verde stipulati dalla Amministrazione Militare nel 1915 al gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scodenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omissso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) - casami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte - tra cui la confessione della ditta interessata - è risultato invece che la ditta ORLANDO FRANCHI in tutto il periodo anno 1915 30 Aprile 1916 ha fatto impiego di larghe percentuali di lana mecca-

nica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta è stato calcolato limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (anno 1915-30 Aprile 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dalla Amministrazione Militare per le varie qualità di panni - cotonato e similare tutta lana - percentuale che come gli atti comprovano in funzione delle misce ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati in febbraio, marzo ed aprile 1916 è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che in applicazione dei criteri seguiti i panni cotonati e tutta lana provvisti dalla Ditta con contratti stipulati dal 1915 al mese di gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 395.495,80 e L. --- debbono a giudizio della Commissione essere colpiti da uno sconto del 15,11 % e --- rispettivamente in corrispondenza del minor valore di essi e che i panni cotonati e similari tutta lana provvisti con contratti stipulati dal febbraio all'aprile del 1916 per lo ammontare rispettivo di L. 17.138,52 e Lire 37.829,95 debbono per lo stesso motivo essere soggetti agli sconti rispettivi dell'8,50 % e 11,34 % avvertendo che dall'ammontare feale dei contratti è stato detratto il premio di impermeabilizzazione;

che dall'ammontare del recupero come sopra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo (in totale L. 5;126,22) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di Lire 60.077,67 (Lire sessantamilasettantasette e centesimi sessantasette)

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la Ditta Orlando Franchi con sede in Prato della somma di L. 60.077,67 (Lire sessantamilasettantasette e centesimi sessantasette) quale lucro indebito ed ec-

cessivo relativo ai contratti per fornitura di panno grigio verde da
essa stipulati con l'Amministrazione Militare nel periodo anno 1915-
30 Aprile 1916.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO PARLAMENTARE

IL SEGRETARIO GENERALE

Matteucci

Matteucci

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE SPESE DI GUERRA
nella seduta del 28 Dicembre 1922 ha preso la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto che con contratto *7. Gennaio 1920*

il SIG. *Mazzella Giovanni*

si obbligava a fornire alla Commissione incetta vini per la Campania
Q.li *450053 56* di vino a L. *45.3.3.10,50* a *Etto* di alcoolicità..

non pagato a 90
ed oltre a questo prezzo gli fu pagato (oltre ad
un supplemento di corrispettivo a titolo di indennità speciale di ca-
ricamento in ragione di L.3 a Q.1e) la somma di L.12 a Q.1e a titolo
di rimborso d'imposta straordinaria sul vino, ammontante ~~quindi~~ a
Lire *14.442.72* / *quattresette mila quattrocento quarantadue e cent. settanta*
due e cent. settanta *38 effettivamente fronte*

Ritenuto che l'importo dell'imposta non era dovuto al fornitore dalla
Commissione incetta vini della Campania:

1) perchè non essendo intervenuta la scadenza per il pagamento dell'im-
posta, la Commissione più che un rimborso fece un esborso di somma a
periodo anticipato di circa dieci mesi.

Infatti l'imposta in parola venne annunciata con D.L.2.9.1919 n.1635
in L.12 e solo se ne stabilì l'epoca di pagamento con il D.L.5.6.1920
n.820 (pagamento ridotto anche a L.10 l'Ettolitro).

2) perchè sul prezzo pagato per il vino era compreso l'aggravio arre-
trato dalla annunciata imposta.

Ritenuto quindi che l'imposta pagata al fornitore *Mazzella*

rappresenta un indebito corrispostogli

Per tali motivi

la Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile *Mazzella*
Giovanni - Via Pallonetto S. Lucia 109 - Napoli

della somma di L. *14.442.72* / *quattresette mila quattrocento*
quarantadue e cent. settanta
 quale lucro indebito re-
lativo al contratto *sette gennaio 1920*

stipulato con la Commissione incetta vini per la Campania.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA SULLE SPESSE DI GUERRA

nella seduta del 28 Dicembre 1922 ha prese la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenute che con contratto..... *Caracciolo*.....
il Sig. *Caracciolo*.....

si obbligava a fornire alla Commissione incetta vini per la Campania
Q.li *Caracciolo*..... a L. *Caracciolo*..... e di alcoolici-
tà *Caracciolo*..... ed oltre a questo presse gli fu pagate (oltre ad
un supplemento di corrispettive a titolo di indennità speciale di
caricamento in ragione di L.3 a Q.li) la somma di L.12 a Q.li a tite-
le di rimborso d'imposta straordinaria sul vino, ammontante *Caracciolo*
a L. *Caracciolo*..... *Caracciolo*.....

Ritenuto che l'importo dell'imposta non era dovuto al fornitore dalla
Commissione incetta vini della Campania:

1) perchè non essendo intervenuta la scadenza per il pagamento dell'im-
posta, la Commissione più che un rimborso fece un esborso di somma a
periodo anticipato di circa dieci mesi.

Infatti l'imposta in parola venne annunciata con D.L.2.9.1919 n.1635
in L.12 e solo se ne stabilì l'epoca di pagamento con il D.L. 5 Giu-
gno 1920 n.820 (pagamento ridotto anche a L.10 l'Etolitro).

2) perchè sul prezzo pagate per il vino era compreso l'aggravio arre-
cato dalla annunciata imposta.

Ritenuto quindi che l'imposta pagata al fornitore..... *Caracciolo*.....
rappresenta un indebito corrispostogli

Per tali motivi

la Commissione Parlamentare suddetta, dichiara responsabile *Caracciolo*
Caracciolo..... della somma di L. *Caracciolo*.....
della somma di L. *Caracciolo*..... quale luore indebite relative
al contratto.....
stipulate con la Commissione incetta vini per la Campania.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE SPESE DI GUERRA
nella seduta del 3. Dicembre 1922 ha preso la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenute che con contratto *3 novembre 1919*
il Sig. *Pepi Guarnanelli*

si obbligava a fornire alla Commissione incetta vini per la Campania
Q.11... *4.100.600* a L. *15.50*... a *litro* e di alcoolicità
... *da 12° a 11°* ed oltre a questo prezzo gli fu pagato (oltre ad un
supplemento di corrispettivo a titolo di indennità speciale di cari-
camento in ragione di L.3 a Q.1e) la somma di L.12 a Q.1e a titolo di
rimborso d'imposta straordinaria sul vino, ammontante quasi a Li-
re... *54.029.52*...

Ritenute che l'imposta dell'imposta non era dovuta al fornitore dalla
Commissione incetta vini della Campania:

1) perchè non essendo intervenuta la scadenza per il pagamento dell'im-
posta, la Commissione più che un rimborso fece un esborso di somma a
periodo anticipato di circa dieci mesi.

infatti l'imposta in parola venne annunciata con D.L.2.9.1919 n.1635
in L.12 e solo se ne stabilì l'epoca di pagamento con il D.L.5.6.1920
n.820 (pagamento ridotto anche a L.10 l'Ettolitro).

2) perchè sul prezzo pagato per il vino era compreso l'aggravio arreca-
to dalla annunciata imposta.

Ritenute quindi che l'imposta pagata al fornitore. *Pepi Guarnanelli*
rappresenta un indebito corrispostogli

Per tali motivi

la Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile... *Pepi Guarnanelli*...

della somma di L. *54.029.52*... *l'impossibilità di restituire*
... *3 novembre 1919*... quale lucro indebito relativo al con-
tratto... *3 novembre 1919*...
stipulato con la Commissione incetta vini per la Campania.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

Guido Albertini
IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE SPREME DI GUERRA
nella seduta del Dicembre 1922 ha preso la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenute che con contratto *2 novembre 1919*.....
il Sig. *P. P. Quaresima*.....
si obbligava a fornire alla Commissione incetta vini per la Compagnia
Q.lli *1122*..... a L. *11,00*.....
e di alcoolicità *112 a 112*..... ed oltre a queste prezzi gli fu
pagate (oltre ad un supplemento di corrispettive a titolo di indennità
speciale di caricamento in ragione di L.3 a Q.10) la somma di L.12 a Q.10
a titolo di rimborso d'imposta straordinaria sul vino, ammontante quin-
di a L. *84.029,72 in base alla quantità di litri 4.902,10 effettivamente forniti.*
Ritenute che l'imposte dell'imposta non era devute al fornitore dalla
Commissione incetta vini della Compagnia:

1) perchè non essendo intervenuta la scadenza per il pagamento dell'im-
posta, la Commissione più che un rimborso fece un esborso di somma a
periodo anticipato di circa dieci mesi.

Infatti l'imposta in parola venne annunciata con D.L.2.9.1919 n.1635
in L.12 e sole se ne stabilì l'epoca di pagamento con il D.L. 5 Giu-
gno 1920 n.820 (pagamento ridotto anche a L.10 l'ettolitro).

2) perchè sul prezzo pagato per il vino era compreso l'aggravio arreca-
to dalla annunciata imposta.

Ritenute quindi che l'imposta pagata al fornitore.....
rappresenta un indebito corrispostegli

Per tali motivi

la Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile.....
.....
della somma di L. *84.029,72*..... quale lubre indebito relativo al con-
tratto..... stipulato
con la Commissione incetta vini per la Compagnia.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE SPESE DI GUERRA
nella seduta del 28 Dicembre 1922 ha prese la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenute che con contratto *29 Novembre 1919*
il Sig. *Nella Rocca Clemente*
si obbligava a fornire alla Commissione incetta vini per la Campania
Q.li *2.542.849,44* a L. *15.50*..... a *litro* di alcoolicità
minima 9° ed oltre a questo prezzo gli fu pagato (oltre ad un
supplemento di corrispettivo a titolo di indennità speciale di cari-
camento in ragione di L.3 a Q.le) la somma di L.12 a Q.le a titolo di
rimborso d'imposta straordinaria sul vino, ammontante *quindi* a Li-
re *31.849.44* *in base alla quantità di gr. 2.542.849,44 effettivamente fornita*;
Ritenute che l'importo dell'imposta non era dovuto al fornitore della
Commissione incetta vini della Campania:

1) perchè non essendo intervenuta la scadenza per il pagamento dell'im-
posta, la Commissione più che un rimborso fece un esborso di somma a
periodo anticipato di circa dieci mesi.

Infatti l'imposta in parola venne annunciata con D.L.2.9.1919 n.1635
in L.12 e solo se ne stabilì l'epoca di pagamento con il D.L.5.6.1920
n.820 (pagamento ridotto anche a L.10 l'Ettolitro).

2) perchè sul prezzo pagato per il vino era compreso l'aggravio arreca-
to dalla annunciata imposta.

Ritenute quindi che l'imposta pagata al fornitore *Nella Rocca Clemente*
rappresenta un indebito corrispostogli

Per tali motivi

la Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile *Nella Rocca*
Clemente..... *Via Torre 42 - S. Maria Capua Vetere*
della somma di L. *31.849.44* *lire trentunmila ottocento*
quarantasette centesimi quale lucro indebito relativo al con-
tratto *29 Novembre 1919*
stipulato con la Commissione incetta vini per la Campania.

IL SEGRETARIO POLITICO

mauro
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

U. Martini

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE SPSE DI GUERRA
nella seduta del 28..... Dicembre 1922 ha preso la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenute che, con contratto *del novembre 1919*.....
il Sig. *Luca Socca, Genova*.....
si obbligava a fornire alla Commissione inetta vini per la Compagnia
Q.li *200.800.000.000* a L. *1.10* al *litro*.....
e di alcoolicità *6.100.000*..... ed oltre a queste preste gli fa
pagate (oltre ad un supplemento di corrispettive a titolo di indennità
speciale di caricamento in ragione di L.3 a Q.10) la somma di L.12 a Q.10
a titolo di rimborso d'imposta straordinaria sul vino, ammontante quin-
di a L. *2.400.000.000*..... *il quale è stato effettivamente dovuto;*
Ritenute che l'imposta dell'imposta non era dovuta al fornitore dalla
Commissione inetta vini della Compagnia:

1) perchè non essendo intervenuta la scadenza per il pagamento dell'im-
posta, la Commissione più che un rimborso fece un esborso di somma a
periole anticipate di circa dieci mesi.

Infatti l'imposta in parola venne annunciata con D.L. 2.9.1919 n.1635
in L.12 e solo se ne stabilì l'epoca di pagamento con il D.L. 5 Giu-
gno 1920 n.820 (pagamento ridotto anche a L.10 l'Ettolitro).

2) perchè sul preste pagate per il vino era compreso l'aggravio arreca-
to dalla annunciata imposta.

Ritenute quindi che l'imposta pagata al fornitore. *Luca Socca, Genova*.
rappresenta un indebito corrispostegli

Per tali motivi

la Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile *Luca Socca*.....
Genova.....
della somma di L. *2.400.000.000*..... *quaranta*.....
quarantaquattro..... quale luere indebite relative al con-
tratto *del novembre 1919*..... stipulate
con la Commissione inetta vini per la Compagnia.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

nella seduta del Dicembre 1922 ha preso la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto che con contratto ^{in data 31 ottobre 1919}
il Sig. ~~Ernesto~~ ^{Spagnuolo} Ernesto

si obbligava a fornire alla Commissione incetta vini per la Campania
~~per un grande serbatoio di vino~~ a L. 15, 50 a ~~litro~~ ^{litro} di alcoolici-
tà ~~10. gradi~~ ed oltre a questo prezzo gli fu pagato (oltre
ad un supplemento di corrispettivo a titolo di indennità speciale di
ca ricamento in ragione di L.3 a Q.1e) la somma di L.12 a Q.1e a ti-
tolo di rimborso d'imposta straordinaria sul vino, ammontante ~~quindi~~
~~L. 7.69.68~~ ^{in base alla quantità di 2.504,14 effettivamente consegnate;}

Ritenuto che l'importo dell'imposta non era dovuto al fornitore dalla
Commissione incetta vini della Campania:

1) perchè non essendo intervenuta la scadenza per il pagamento dell'im-
posta, la Commissione più che un rimborso fece un esborso di somma a
perido anticipato di circa dieci mesi.

In fatti l'imposta in parola venne annunciata con D.L.2.9.1919 n.1635
in L.12 e sole se ne stabilì l'epoca del pagamento con il D.L.5 Giu-
gno 1920 n.820 (pagamento ridotto anche a L.10 l'Ettolitro).

2) perchè sul prezzo pagato per il vino era compreso l'aggravio arreca-
to dalla annunciata imposta.

Ritenuto quindi che l'imposta pagata al fornitore ^{Spagnuolo}
..... ^{Ernesto} rappresenta un indebito corrispostogli

Per ta li motivi

la Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile ^{Spagnuolo}

^{Ernesto} ^{Via Spade Cimma 29 - 13011}

de lla somma di L. ~~30.769.68~~ ^{30.769.68} (lire ~~trecento~~ ^{trecento} ~~settecento~~ ^{settecento} ~~sessantamila e cent. sessantotto~~) .. quale lucro indebito relatio
vo al contratto ~~31 ottobre 1919~~ ^{31 ottobre 1919}

stipulate con la Commissione incetta vini per la Campania.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Mazzini

30.769,68

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE SPESA DI GUERRA
nella seduta del 28..... Dicembre 1922 ha prese la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenute che con contratto *F. Bona 1911*.....
il Sig. *Chiaro e. Fucile*.....
si obbligava a fornire alla Commissione incetta vini per la Campania
e di alcolicità *10.000*..... ed oltre a queste prezzi gli fu
pagate (oltre ad un supplemento di corrispettive a titolo di indennità
speciale di caricamento in ragione di L.3 a Q.1e) la somma di L.12 a Q.1e
a titolo di rimborso d'imposta straordinaria sul vino, ammontante ~~ad~~
a L.36,75, *ad in base alla quantità di q. 2.500,14 effettivamente consegnate;*
Ritenute che l'imposta dell'imposta non era dovuta al fornitore dalla
Commissione incetta vini della Campania:

1) perchè non essendo intervenuta la scadenza per il pagamento dell'im-
posta, la Commissione più che un rimborso fece un esborso di somma a
periede anticipato di circa dieci mesi.

Infatti l'imposta in parola venne annunciata con D.L.2.9.1919 n.1635
in L.12 e solo se ne stabilì l'epoca di pagamento con il D.L. 5 Giu-
gno 1920 n.820 (pagamento ridotto anche a L.10 l'Ettelitro).

2) perchè sul prezzo pagato per il vino era comprese l'aggravio arreca-
to dalla annunciata imposta.

Ritenute quindi che l'imposta pagata al fornitore *Chiaro e. Fucile*..
rappresenta un indebito corrispostogli

Per tali motivi

la Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile *Chiaro e. Fucile*..
... *Fucile*... *via Monte Giordano 21 - Napoli*.....
della somma di L.30,75, *9.28 lire trecento e 75 centesimi*...
... *e. c. c. Chiaro e. Fucile*..... quale luore indebito relativo al con-
tratto *F. Bona 1911*..... stipulate
con la Commissione incetta vini per la Campania.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE SPESE DI GUERRA

nella seduta del Dicembre 1922 ha preso la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenute che con contratto *24 ottobre 1919*.....
 il Sig. *Petagna Vincenzo*.....
 si obbligava a fornire alla Commissione incetta vini per la Campania
 Q.li. *Q. 500 di vino app. e vino a L. 1.50*..... a *Ettole* di alcoolici-
 tà. *minima 9. grad.* ed oltre a questo prezzo gli fu pagato (oltre
 ad un supplemento di corrispettivo a titolo di indennità speciale di
 ca ricambio in ragione di L. 3 a Q. 1e) la somma di L. 12 a Q. 1e a ti-
 tolo di rimborso d'imposta straordinaria sul vino, ammontante ~~quindi~~
 a L. *84.884.28* *in base alla quantità di q. 1060, effettivamente fornita;*
 Ritenuto che l'importo dell'imposta non era dovuto al fornitore dalla
 Commissione incetta vini della Campania:

1) perchè non essendo intervenuta la scadenza per il pagamento dell'im-
 posta, la Commissione più che un rimborso fece un esborso di somma a
 periodo anticipato di circa dieci mesi.

Infatti l'imposta in parola venne annunciata con D.L. 2.9.1919 n. 1635
 in L. 12 e sole se ne stabilì l'epoca del pagamento con il D.L. 5 Giu-
 gno 1920 n. 820 (pagamento ridotto anche a L. 10 l'Etto litro).

2) perchè sul prezzo pagato per il vino era compreso l'aggravio arreca-
 to dalla annunciata imposta.

Ritenuto quindi che l'imposta pagata al fornitore..... *Petagna*
 *Vincenzo*..... rappresenta un indebito corrispostogli

Per tali motivi

la Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile..... *Petagna*
 *Vincenzo* *Via S. Sordani alla Petra aut. 4 - Napoli*.....
 della somma di L. *84.884.28* *(in base alla quantità di q. 1060, effettivamente fornita)*
ottocento ottantaquattro e cent. ventotto..... quale lucro indebito relatio-
 vo al contratto. *24 ottobre 1919*.....
 stipulate con la Commissione incetta vini per la Campania.

IL SEGRETARIO POLITICO
Alberici
 IL SEGRETARIO GENERALE
Mazzanti

IL PRESIDENTE
d. Maraschini

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE SPSE DI GUERRA
nella seduta del Dicembre 1922 ha prese la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenute che con contratto *in Petrucci*.....
il Sig. *Petrucci*.....
si obbligava a fornire alla Commissione imbutta vini per la Campania
Q.li *1000* a L. *12* a Q. *10* e di alcoolicità *minima*..... ed altre a queste prezzi gli fu
pagate (oltre ad un supplemento di corrispettive a titolo di indennità
speciale di caricamento in ragione di L.3 a Q.10) la somma di L.12 a Q.10
a titolo di rimborso d'imposta straordinaria sul vino, aumentato *ad*
di L. 84.80.....
Ritenute che l'imposte dell'imposta non era devute al fornitore dalla
Commissione imbutta vini della Campania:

1) perchè non essendo intervenuta la scadenza per il pagamento dell'im-
posta, la Commissione più che un rimborso fece un esborso di somma a
periede anticipata di circa dieci mesi.

Infatti l'imposta in parola venne annunciata con D.L.2.9.1919 n.1635
in L.12 e solo se ne stabilì l'epoca di pagamento con il D.L. 5 Giu-
gno 1920 n.820 (pagamento ridotto anche a L.10 l'Ettolitro).

2) perchè sul prezzo pagato per il vino era compreso l'aggravio arreca-
to dalla annunciata imposta.

Ritenute quindi che l'imposta pagata al fornitore.....
rappresenta un indebito corrispostogli

Per tali motivi

la Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile.....
.....
della somma di L. *84.80*.....
..... quale lucre indebite relative al con-
tratto..... stipulate
con la Commissione imbutta vini per la Campania.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE SPESE DI GUERRA

nella seduta del.....Dicembre 1922 ha preso la seguente

D E L I B E R A Z I O N E

Ritenuto che con contratto *29 novembre 1919*
il Sig. *Accone eticola*

si obbligava a fornire alla Commissione incetta vini per la Campania
Q.li. *2.515.20* di *1770* *Q.1e* L. *15.60* a *1770* e di alcoolicità
minima. 12.....ed oltre a questo prezzo gli fu pagato (oltre ad un
supplemento di corrispettivo a titolo di indennità speciale di cari-
camento in ragione di L.3 a Q.1e) la somma di L.12 a Q.1e a titolo di
rimborso d'imposta straordinaria sul vino, ammontante ~~quasi~~ a Li-
re. *2.515.20* *in base alla quantità di gli 209.00 effettivamente forniti.*

Ritenuto che l'importo dell'imposta non era dovuto al fornitore dalla
Commissione incetta vini della Campania;

1)perchè non essendo intervenuta la scadenza per il pagamento dell'im-
posta, la Commissione più che un rimborso fece un esborso di somma a
periodo anticipato di circa dieci mesi.

Infatti l'imposta in parola venne annunciata con D.L.2.9.1919 n.1635
in L.12 e solo se ne stabilì l'epoca di pagamento con il D.L.5.6.1920
n.820 (pagamento ridotto anche a L.10 l'Ettolitro).

2)perchè sul prezzo pagato per il vino era compreso l'aggravio arrea-
to dalla annunciata imposta.

Ritenuto quindi che l'imposta pagata al fornitore. *Accone eticola*
rappresenta un indebito corrispostogli

Per tali motivi

la Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile. *Accone*
Nicola..... *Prato*..... *Sera*..... *Capello*
della somma di L. *2.515.20* *(lire due mila cinquecento*
quindici e cent. venti).....quale lucro indebito relativo al com-
tratto. *29 novembre 1919*

stipulato con la Commissione incetta vini per la Campania.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE SPESSE DI GUERRA
nella seduta del Dicembre 1922 ha prese la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenute che con contratto *9 novembre 1919*.....
il Sig. *Deane e Sica*.....
si obbligava a fornire alla Commissione incetta vini per la Campania
Q.li *220.000* a L. *2.150* a L. *2.150* a Q.li
e di alcoolicità *12°*..... ed oltre a questo prezzo gli fu
pagata (oltre ad un supplemento di corrispettive a titolo di indennità
speciale di caricamento in ragione di L.3 a Q.li) la somma di L.12 a Q.li
a titolo di rimborso d'imposta straordinaria sul vino, ammontante
a L. *2.150* di cui *200.000* eff. *parzialmente*;
Ritenute che l'importo dell'imposta non era dovuto al fornitore dalla
Commissione incetta vini della Campania:

1) perchè non essendo intervenuta la scadenza per il pagamento dell'im-
posta, la Commissione più che un rimborso fece un esborso di somma a
periede anticipate di circa dieci mesi.

Infatti l'imposta in parola venne annunciata con D.L.2.9.1919 n.1635
in L.12 e solo se ne stabilì l'epoca di pagamento con il D.L. 5 Giu-
gno 1920 n.820 (pagamento ridotto anche a L.10 l'Ettolitro).

2) perchè sul prezzo pagato per il vino era compreso l'aggravio arreca-
to dalla annunciata imposta.

Ritenute quindi che l'imposta pagata al fornitore *Deane e Sica*.....
rappresenta un indebito corrispostogli

Per tali motivi

la Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile *Deane e Sica*.....
Deane e Sica..... della somma di L. *2.150*
della somma di L. *2.150* quale luore indebito relative al con-
tratto *9 novembre 1919*..... stipulato
con la Commissione incetta vini per la Campania.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE SPESE DI GUERRA

nella seduta delDicembre 1922 ha preso la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto che con contratto 1.° Dicembre 1919.....

il Sig. Casalino Giuseppe.....

si obbligava a fornire alla Commissione incetta vini per la Campania
di L. 7.000 a L. 15.50 di alcoolicità
da 11.0 a 18.0 ed oltre a questo prezzo gli fu pagato (oltre ad

un supplemento di corrispettivo a titolo di indennità speciale di car-
ricamento in ragione di L.3 a Q.le) la somma di L.12 a Q.le a titolo

di rimborso d'imposta straordinaria sul vino, ammontante quindi a Li-
re 90.750.00 in loco alla quantità di 4000 litri di vino fornito;

Ritenuto che l'importo dell'imposta non era dovuto al fornitore dalla
Commissione incetta vini della Campania;

1) perchè non essendo intervenuta la scadenza per il pagamento dell'im-
posta, la Commissione più che un rimborso fece un esborso di somma a
periodo anticipato di circa dieci mesi.

Infatti l'imposta in parola venne annunciata con D.L.2.9.1919 n.1635
in L.12 se e solo se ne stabilì l'epoca di pagamento con il D.L.5.6.920
n.820 (pagamento ridotto anche a L.10 l'Ettolitro).

2) perchè sul prezzo pagato per il vino era compreso l'aggravio arreca-
to dalla annunciata imposta.

Ritenuto quindi che l'imposta pagata al fornitore..... Casalino
rappresenta un indebito corrispostogli

Per ta motivi

la Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile Casalino
Giuseppe..... Casa 2000 Litri Corso Po
della somma di L. 90.750.00 in loco alla quantità di 4000 litri
cento cinquanta mila quale lucro indebito relativo

al contratto 1.° Dicembre 1919.....

stipulato con la Commissione incetta vini per la Campania.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

M. Mancini

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE SPESE DI GUERRA
nella seduta del Dicembre 1922 ha prese la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenute che con contratto. *12. Dicembre 1919*.....
il Sig. *Salvo Giuseppe*.....
si obbligava a fornire alla Commissione insetta vini per la Campania
Q.li *1000 di vino bianco e rosso* a L. *12,00 all'ettolitro*..... ~~Qale~~
e di alcoolicit  *12,2, 12,2*..... ed oltre a queste prezzi gli fa
pagate (oltre ad un supplemente di corrispettive a titolo di indennit 
speciale di caricamento in ragione di L.3 a Q.1e) la somma di L.12 a Q.1e
a titolo di rimborso d'imposta straordinaria sul vino, ammontante ~~quin-~~
~~di~~ a L. *12,00 in base alla quantit  di *1000* effettivamente fornita*;
Ritenute che l'imposto dell'imposta non era devute al fornitore dalla
Commissione insetta vini della Campania:

1) perch  non essendo intervenuta la scadenza per il pagamento dell'im-
posta, la Commissione pi  che un rimborso fece un esborso di somma a
periede anticipate di circa dieci mesi.

Infatti l'imposta in parola venne annunciata con D.L. 2.9.1919 n.1635
in L.12 e solo se ne stabil  l'epoca di pagamento con il D.L. 5 Giu-
gno 1920 n.820 (pagamento ridotte anche a L.10 l'Ettolitro).

2) perch  sul prezzo pagate per il vino era comprese l'aggravie arreca-
te dalla annunciata imposta.

Ritenute quindi che l'imposta pagata al fornitore. *Salvo Giuseppe*.....
rappresenta un indebite corrispostegli

Per tali motivi

la Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile. *Salvo Giuseppe*.....
Salvo Giuseppe.....
della somma di L. *12,00*..... quale lucre indebite relative al con-
tratto. *12. Dicembre 1919*..... stipulato
con la Commissione insetta vini per la Campania.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA SULLE SPESE DI GUERRA

nella seduta del 28..... Dicembre 1922 ha prese la seguente

DELIBERAZIONE.

Ritenute che con contratto 28 Novembre 1919.....

il Sig. R. Arco Salvatore.....

si obbligava a fornire alla Commissione incetta vini per la Campania

Q.li 1.000 l'anno beni a L. 15.50... a Ettag. di alcoolici-

tà 9.000 l'anno ed oltre a questo prezzo gli fu pagato (oltre ad

un supplemento di corrispettivo a titolo di indennità speciale di

caricamento in ragione di L.3 a Q.le) la somma di L.12 a Q.le a tito-

lo di rimborso d'imposta straordinaria sul vino, ammontante ~~estati~~

a L. 14.934.35 quattordicimila novemila trecento e cent. trentacinque

in base alla quantità di L. 1.200,00 effettivamente fornite;

Ritenuto che l'importo dell'imposta non era dovuto al fornitore dalla

Commissione incetta vini della Campania:

1)perchè non essendo intervenuta la scadenza per il pagamento dell'im-

posta, la Commissione più che un rimborso fece un esborso di somma a

periodo anticipato di circa dieci mesi.

Infatti l'imposta in parola venne annunciata con D.L.2.9.1919 n.1635

in L.12 e solo se ne stabilì l'epoca di pagamento con il D.L. 5 Giu-

gno 1920 n.820 (pagamento ridotto anche a L.10 l'Ettolitre).

2)perchè sul prezzo pagato per il vino era compreso l'aggravie arre-

cato dalla annunciata imposta.

Ritenuto quindi che l'imposta pagata al fornitore.....

representa un indebito corrispostogli

Per tali motivi

la Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile R. Arco

Salvatore - Carlo V. Rossi, Clelio, Tichia

della somma di L. 14.934.35 (quattordicimila novemila trecento e cent. trentacinque)

quale lucro indebito relativo

al contratto 28 Novembre 1919.....

stipulato con la Commissione incetta vini per la Campania.

IL SEGRETARIO POLITICO
Roberto
IL SEGRETARIO GENERALE
Magnifico

IL PRESIDENTE
U. Mariani

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE SPESE DI GUERRA
nella seduta del 28.8..... Dicembre 1922 ha prese la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenute che con contratto *del novembre 1919*.....
il Sig. *U. M. Calabrese*.....
si obbligava a fornire alla Commissione incetta vini per la Campania
Q.li *1000 di vino bianco*..... a L. *17,2 al litro*.....
e di alcoolicità *18.50*..... ed oltre a questo prezzo gli fu
pagate (oltre ad un supplemente di corrispettive a titolo di indennità
speciale di caricamento in ragione di L.3 a Q.10) la somma di L.12 a Q.10
a titolo di rimborso d'imposta straordinaria sul vino, ammontante ~~ad~~
~~di~~ a L. *17,2 al litro*.....
Ritenute che l'importo dell'imposta non era dovuto al fornitore dalla
Commissione incetta vini della Campania:

1) perchè non essendo intervenuta la scadenza per il pagamento dell'im-
posta, la Commissione più che un rimborso fece un esborso di somma a
periede anticipato di circa dieci mesi.

Infatti l'imposta in parola venne annunciata con D.L.2.9.1919 n.1635
in L.12 e solo se ne stabilì l'epoca di pagamento con il D.L. 5 Giu-
gno 1920 n.820 (pagamento ridotte anche a L.10 l'Ettolitre).

2) perchè sul prezzo pagate per il vino era compreso l'aggravio arrecato
dalla annunciata imposta.

Ritenute quindi che l'imposta pagata al fornitore.....
rappresenta un indebite corrispostogli

Per tali motivi

la Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile.....
della somma di L. *17,2 al litro*.....
quale lucro indebito relativo al con-
tratto..... stipulato
con la Commissione incetta vini per la Campania.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

per le spese di guerra.

nella seduta del 28 Dicembre 1912
ha preso la seguente deliberazione

Ritenuto che con contratto 1° agosto 1915 l'Intendenza della 2^a Armata concludeva col Consorzio Vinicolo ed Agrario di Riposto la fornitura del vino per tutte le truppe dell'Armata a L.55 l'Ettolitro , grado alcoolico 10, con depositi da costituirsi in località in contratti indicate;

Che l'Intendenza della 3^a Armata stipulò il 26 luglio 1915 contratto col detto Consorzio per la fornitura di vini alle truppe dell'Armata da L. 30 l'Ettolitro a L.55 a seconda della località dove dovevano costituirsi i depositi;

Ritenuto che è risultato che nelle forniture fatte nell'anno 1915 in esecuzione di detti contratti, il Consorzio realizzò un lucro eccessivo. Nell'anno 1915 furono fatte le seguenti forniture:

alla 3^a Armata di Ql.40.906,72 per L. 2.045.336,50; alla 2^a Armata Ql. 29.520,21 per L. 1.620.727,50 in totale cioè Ql.70.416,93 per L. 3.666.064,00.

Dai bollettini della R. Cantina Sperimentale di Riposto, presentati dal Consorzio, posti a confronto con le notizie fornite dal Ministero di Agricoltura (nota 22338 del 18 settembre 1922) sulla gradazione alcoolica dei vini di Riposto stesso, si è calcolato che al 25 luglio e al 1° agosto, alla data cioè della stipulazione dei suddetti contratti, la media del prezzo di vino di montagna oscillante fra gli 8 e 10 gradi (il tipo cioè della gradazione richiesta per le forniture all'Esercito) era di L.25 all'Ettolitro ; - Quindi il quantitativo di vino suddetto di Ql. 70.416,93 a tal prezzo veniva a costare L. 1.760.423,25.

A questo prezzo si sono aggiunte le spese di esercizio, quali indicate dal Consorzio stesso (ad eccezione di una spesa per registrazione contratti in L. 94.500 che si riferisce a registrazione per con

tratto del 9 dicembre 1915 con la 2^a Armata e che ebbe esecuzione nel 1916) in L. 569.941,24, avendosi così il totale di L. 2330364,49- Detraendo quindi dal prezzo pagato dalle Armate questa somma si ricava che l'utile conseguito dal Consorzio fu di L. 1.335.699,51- Volendo discendere quindi alla valutazione dell'eccessivo guadagno da parte del Consorzio da questa somma bisogna detrarre :

a) una percentuale di utile pel Consorzio che si è calcolata nella misura alta del 15 % e cioè L. 349.554,67;

b) I sopraprofiti e gl'incrementi patrimoniali pagati in lire 274.704,90 (cifre anche queste dallo stesso Consorzio indicate).

In conclusione quindi detraendo dalla surriferita somma di L. 1.335.699,51 le somme riferentisi agli utili pel Consorzio e ai sopraprofiti si ottiene la cifra che costituisce l'eccessivo lucro realizzato dal Consorzio sulla fornitura dei quintali 70.416,93 in L. 711.439,94 che debbono dal Consorzio ricuperarsi (L. 1.335.699,51 - 624.259,57 = 711.439,94)

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile il Consorzio vinicolo ed agrario di Riposto, rappresentato dal dottor Giovanni Grasso di Giacomo residente a Riposto, della somma di lire 711.439,94 quale lucro eccessivo realizzato nelle forniture di vino fatte nel 1915 alla 2^a e 3^a Armata

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

D. M. G. G.

IL SEGRETARIO GENERALE

per le spese di guerra

nella seduta del ²
ha preso la seguente deliberazione

Ritenuto che con contratto 1° agosto 1915 l'Intendenza della 2^a Armata concludeva col Consorzio Vinicolo ed Agrario di Riposto la fornitura del vino per tutte le truppe dell'Armata a L.55 l'Ettolitro , grade alcolico 10, con depositi da costituirsi in località in contratto indicate;

Che l'Intendenza della 3^a Armata stipulò il 26 luglio 1915 contratto col detto Consorzio per la fornitura di vini alle truppe dell'Armata da L. 30 l'Ettolitro a L.55 a seconda della località dove dovevano costituirsi i depositi;

Ritenuto che è risultato che nelle forniture fatte nell'anno 1915 in esecuzione di detti contratti, il Consorzio realizzò un lucro eccessivo. Nell'anno 1915 furono fatte le seguenti forniture: alla 3^a Armata di Ql.40.906,72 per L. 2.045.336,50; alla 2^a Armata Ql. 29.520,21 per L. 1.620.727,50 in totale cioè Ql.70.416,93 per L. 3.666.064,00.

Dai bollettini della R. Cantina Sperimentale di Riposto, presentati dal Consorzio, posti a confronto con le notizie fornite dal Ministero di Agricoltura (nota 22336 del 18 settembre 1922) sulla gradazione alcolica dei vini di Riposto stesso, si è calcolato che al 25 luglio e al 1° agosto, alla data cioè della stipulazione dei suddetti contratti, la media del prezzo di vino di montagna oscillante fra gli 8 e 10 gradi (il tipo cioè della gradazione richiesta per le forniture all'Esercito) era di L.25 all'Ettolitro ; - Quindi il quantitativo di vino suddetto di Ql. 70.416,93 a tal prezzo veniva a costare L. 1.760.423,25.

A questo prezzo si sono aggiunte le spese di esercizio, quali indicate dal Consorzio stesso (ad eccezione di una spesa per registrazione contratti in L. 94.500 che si riferisce a registrazione per con

a

tratto del 9 dicembre 1915 con la 2^a Armata e che ebbe esecuzione nel 1916) in L. 509.941,24, avendosi così il totale di L. 2.233.036,49-
Detraendo quindi dal prezzo pagato dalle Armate questa somma si ricava che l'utile conseguito dal Consorzio fu di L. 1.335.699,51- Volendo discendere quindi alla valutazione dell'eccessivo guadagno da parte del Consorzio da questa somma, bisogna detrarre :

a) una percentuale di utile pel Consorzio che si è calcolata nella misura alta del 15 % e cioè L. 349.554,67;

b) I sopraprofiti e gl'incrementi patrimoniali pagati in lire 274.704,90 (cifre anche queste dallo stesso Consorzio indicate).

In conclusione quindi detraendo dalla surriferita somma di L. 1.335.699,51 le somme riferentisi agli utili pel Consorzio e ai sopraprofiti si ottiene la cifra che costituisce l'eccessivo lucro realizzato dal Consorzio sulla fornitura dei quintali 70.416,93 in L. 711.439,94 che debbono dal Consorzio ricuperarsi (L. 1.335.699,51 - 624.259,57 = = 711.439,94)

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile il Consorzio vinicolo ed agrario di Riposto, rappresentato dal dottor Giovanni Grasso di Giacomo residente a Riposto, della somma di lire 711.439,94 quale lucro eccessivo realizzato nelle forniture di vino fatte nel 1915 alla 2^a e 3^a Armate

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

per le spese di guerra

nella seduta del 27 dicembre 1922
ha preso la seguente deliberazione

La Ditta Ugo Pezzi di Alessandria negli anni di guerra 1916-1917-1918 fornì la terza e quarta Armata di vino che non essendo egli produttore, incettava in diverse località d'Italia-Principalmente per le forniture fatte alla terza Armata egli acquistò forti quantitativi in Puglia e che gli furono forniti dalla Ditta Pasquale di Bisceglie e dalla Ditta Gioia di Corato ; la prima delle quali fornì anche essa direttamente la terza Armata sia con vino proprio sia con vino che acquistò dalla Ditta Gioia.

E' risultato che i quantitativi di vino rispettivamente forniti furono:

- | | |
|---|---------------|
| a) Dalla Ditta Pezzi con vino della Ditta Pasquale | Ql. 31.727,40 |
| b) Dalla Ditta Pezzi con vino della Ditta Pasquale
e della Ditta Gioia | Ql. 30.742,05 |
| c) Dalla Ditta Pasquale con vino proprio | Ql. 56.007,19 |
| d) Dalla Ditta Pasquale con vino di Gioia | Ql. 31.746,29 |

Dall'istruttoria compiuta e dalla risultanze emerse dai registri delle Ditte è rimasto provato che tutti i suddetti quantitativi di vino che erano di gradazione da 9-a 10 gradi al massimo, furono annacquati dalle Ditte Pasquale e Gioia.

Relativamente ai vini forniti dalla Ditta Pasquale la prova è stata pienamente raggiunta dall'esame dei registri posto a confronto con un conto di entrata ed uscita vini negli anni di guerra, dalla stessa Ditta presentato e dal quale risulta che la differenza in più dell'uscita in rapporto all'entrata ammonta a Ql. 22.782,18 mentre la Ditta assumeva che tale differenza al 1918 ammontava appena a

Ql. 4.402,93.

Al suddetto risultato è pervenuta l'indagine contabile specificando errori rilevati nel conto della Ditta dovuti in massima parte ad omissioni nelle uscite e duplicazioni nelle entrate che alterano il conto stesso tanto da portare alla differenza surriportata di risultati. Dai rilievi sulle quantità di vino e rispettive gradazioni che la Ditta Pasquale poté sul totale delle entrate fare ai privati risulta che il vino annacquato fu adoperato per le forniture che il Pasquale, sia direttamente che per mezzo del Pezzi, fece all'Esercito.

Relativamente alla Ditta Gioia la prova dell'aggiunta dell'acqua è data da una lettera riportata nel copialettere della Ditta Pasquale e da due registrazioni segnate nel conto corrente di questa stessa Ditta al nominativo Gioia.

La Ditta Gioia era stata chiamata dalla Ditta Pasquale in ausilio per contribuire alla vendita che quest'ultima faceva al Pezzi ed il vino che essa spedì per conto del Pasquale per le forniture assunte per conto del Pasquale stesso o dal Pezzi, uscì in parte dal suo stabilimento di Barletta, in parte da uno stabilimento del Pasquale a Bisceglie .

La lettera e le registrazioni suaccennate si esprimono testualmente così:

1°) Signori Vito e Antonio Gioia di Corato:

Pregovi mandarmi con sollecitudine l'acido tartarico occorrente per le vostre masse qui; - Per la quantità regolatevi voi stessi calcolando che al vostro vino devonsi aggiungere circa il 30 % di acqua tenendo presente quella che usate mettere per le consegne di Barletta (Copialettere Pasquale Vol.125 pag.262- 23 settembre 1917)

2°) 31 dicembre 1917 quintali 3.076,23 vino ricavato a 9,50 da quintali 2.151,91 vino a gradi 13,6 - gradi 553 rifuso consegna Pezzi L. 189.957,20 (conto corrente Pasquale pag.383 Vol.1° -Avere dalla ditta Gioia)

3°) Spese di trasporto .Scarico e lavorazione di quintali 11.208,63 consegna Pezzi a L. 2 L. 22.417,25 (conto corrente Pasquale Vol.1° pag.383 a debito ditta Gioia)

Le spiegazioni che le parti hanno voluto tentare della lettera e delle registrazioni non sono in alcun modo attendibili .il loro signi ficato è chiaro :

1°) La Ditta Gioia aggiungeva il 30 % di acqua sui vini dello stabi limento di Bisceglie (e la Ditta Pasquale lo sapeva);

2°) da un quantitativo di vino a gradazione maggiore se ne ottenne un quantitativo maggiore a gradazione minore con l'identica quantità di

3°) la lavorazione degli 11.208,63 quintali è stata relativa ad aggr giunta di acqua poichè è risultato dall'indagine contabile che in quello stesso tempo uscirono dallo stabilimento Ql. 14.217,99 .

Che anche per i vini di Barletta si sia seguito lo stesso genere di lavorazione con annacquamento lo dice la lettera stessa riportata.

Ritenuto che sulla base di queste prove con l'ausilio di altri elementi contabili e di istruttoria si è calcolato che nei vini da Gioia forniti al Pasquale o per conto del Pasquale al Pezzi e da questi all'Esercito fu aggiunta in media minima il 18 % di acqua;

Ritenuto che non è in alcun modo risultato che la Ditta Pezzi fos se a conoscenza dell'annacquamento fatto dalle Ditte Gioia e Pasqua le dei vini fornitigli;

Ritenuto quindi che è rimasta provata l'aggiunta di acqua ai quan titativi di vino sopra riportati.Essa toglieva la genuinità al vino stesso. Ciò è chiaramente stabilito dalle leggi 11 luglio 1904 N.388 e dal D.L. del 1° aprile 1917 N.729 riguardanti la vendita ed il com mercio dei vini e confermato dalle norme di applicazione della leg ge stessa dal Ministero di Agricoltura emanate,nelle quali si spiega che non sono consentite le aggiunte al vino che ne cambiano sensibil mente la composizione e quindi l'annacquamento dei vini e dei mosti

è vietato in modo assoluto perchè esso anche in piccole dosi altera sensibilmente la composizione del vino;

Ritenuto che essendo stato dalle Armate richiesto per contratto vino genuino oltrechè sano e alla gradazione da 9 a 10; ed essendo stato invece consegnato vino non genuino le Ditte hanno ritratto un lucro indebito;

Ritenuto che essendo le disposizioni citate delle leggi speciali sul vino in relazione al regolamento generale sanitario si avrebbe per l'art.107 di detto regolamento che le bevande alterate non possono essere poste in vendita e per l'art.108 che devono considerarsi adulterate, anche se dichiarate non nocive, le bevande non rispondenti per natura, sostanza e qualità alla denominazione con la quale sono designate o richieste e le bevande comunque trattate in modo da variare la composizione naturale. Che quindi i vini annacquati non sarebbero stati commerciabili; ma che si può attribuire al vino annacquato (legge 12 aprile 1917 N.729 art.4 ultimo capoverso e nota del Ministero di Agricoltura 25 ottobre 1922 N.25666) un valore commerciale sotto lo aspetto di vino da distilleria;

Considerato che se il vino poteva essere confiscato al tempo della consegna fu invece di fatto accettato e distribuito e da presumersi consumato, la Commissione ritiene in via equitativa che (non essendo rimasto provato che le Ditte abbiano aggiunto al vino oltre all'acqua sostanze nocive nè che vi siano stati lamenti al fronte pel vino fornito ed anche in considerazione delle spese che furono necessarie per tale lavorazione) il vino perchè annacquato anzichè genuino avrebbe dovuto essere pagato dallo Stato $1/5$ di meno del prezzo che effettivamente si pagò alle Ditte;

Ritenuto questo prezzo nella misura media minima di L.70 all'Etto litro le Ditte devono quindi restituire allo Stato in ragione di lire 14 per attolitro di vino non genuino fornito;

Ritenuto in ordine alla responsabilità delle Ditte:

1°) Che il Pasquale risulta aver fornito direttamente allo Stato Ql. 56.007,19 egli deve rimborsare all'Erario la somma di Lire 784.100,66 (Ql. 56.007,19 a L. 14 a Quintale)

2°) Che essendo risulato che correva intesa sociale fra le Ditte Pasquale e Gioia ed il Pasquale sapeva che il Gioia gli forniva vino non genuino ,le due Ditte sono tenute solidalmente alla restituzione della somma di L. 444.448,06 rappresentata dal calcolo a L.14 al quintale del vino di Gioia fornito da Pasquale in Ql. 31.746,29;

3°) Che pei vini forniti all'Esercito dal Pezzi e somministratigli non genuini dalle Ditte Pasquale e Gioia non è risultato che il Pezzi fosse a conoscenza dell'annacquamento dei vini che le due Ditte operavano .Egli però come contraente con lo Stato aveva l'obbligo di verificare e di accertarsi della genuinità dei vini che consegnava alle Armate Il Pezzi deve perciò rispondere come contraente della somma di lire 444.183,60 per le forniture fatte con vino del Pasquale (cioè Ql. 31.727,40 calcolati a L. 14 al quintale) e della somma di L.430.388,70 per le forniture fatte con vino del Gioia vendutogli dal Pasquale (cioè Ql. 30.742,05 calcolati a L. 14 al quintale) ;

Che riguardo alle Ditte Gioia e Pasquale però si deve osservare che esse ben sapevano che i vini che fornivano al Pezzi erano destinati all'Esercito tanto che i collaudi e le spedizioni da parte dell'Ufficiale collaudatore rappresentante la terza Armata acquirente avvenivano negli stabilimenti delle Ditte . A ciò si aggiunge che dovendo essere il lucro recuperato presso chi effettivamente lo conseguì ed in questo caso non v'ha dubbio che fu consegnato dalle Ditte che operarono l'annacquamento del vino, il Pezzi avrà diritto di rivalsa verso le due Ditte Pasquale e Gioia;

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la Ditta Pasquale di Bisceglie rappresentata dal sig. Graziano Pasquale residente a Bisceglie (Puglia) della somma di lire 784.100,66 quale lucro in

debito nelle forniture di vino fatte all'esercito negli anni di guerra

Dichiara responsabile la Ditta Gioia di Corato (Puglie) rappresentata dal signor Vito Gioia residente a Corato, della somma di lire 444.448,06 per lucro indebito nelle forniture di vino fatte all'Esercito nel tempo di guerra;

Dichiara responsabile la Ditta Pezzi di Alessandria, rappresentata dal signor Ugo Pezzi residente ad Alessandria, della somma di lire 874.572,30 quale contraente con l'Amministrazione Militare per forniture di vino all'Esercito nel tempo di guerra e con diritti di rivalsa verso le Ditte fornitrici Gioia di Corato e Pasquale di Bisceglie, come sopra rappresentate.

IL SEGRETARIO POLITICO

M. De Santis

IL PRESIDENTE

U. De Santis

IL SEGRETARIO GENERALE

M. De Santis

Il presente documento è stato approvato in Commissione nel giorno 12/10/1910.

U. De Santis

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

per le spese di guerra

nella seduta del 20 dicembre 1922

ha preso la seguente deliberazione

La Ditta Ugo Pezzi di Alessandria negli anni di guerra 1916-1917-1918 fornì la terza e quarta Armata di vino che non essendo egli produttore incettava in diverse località d'Italia-Principalmente per le forniture fatte alla terza Armata egli acquistò forti quantitativi in Puglia e che gli furono forniti dalla Ditta Pasquale di Bisceglie e dalle Ditta Gioia di Corato ; la prima delle quali fornì anche essa direttamente la terza Armata sia con vino proprio sia con vino che acquistò dalla Ditta Gioia.

E' risultato che i quantitativi di vino rispettivamente forniti furono:

- | | |
|---|---------------|
| a) Dalla Ditta Pezzi con vino della Ditta Pasquale | ql. 31.727,40 |
| b) Dalla Ditta Pezzi con vino della Ditta Pasquale
e della Ditta Gioia | ql. 30.742,05 |
| c) Dalla Ditta Pasquale con vino proprio | ql. 56.007,19 |
| d) Dalla Ditta Pasquale con vino di Gioia | ql. 31.746,29 |

Dall'istruttoria compiuta e dalle risultanze emerse dai registri delle Ditte è rimasto provato che tutti i suddetti quantitativi di vino che erano di gradazione da 9 a 10 gradi al massimo, furono annacquati dalle Ditte Pasquale e Gioia.

Relativamente ai vini forniti dalla Ditta Pasquale la prova è stata pienamente raggiunta dall'esame dei registri posto a confronto con un conto di entrata ed uscita vini negli anni di guerra, dalla stessa Ditta presentato e dal quale risulta che la differenza in più dell'uscita in rapporto all'entrata ammonta a ql. 22.782,18 mentre la Ditta assunse che tale differenza al 1918 ammontava appena a

Ql. 4.402,93.

Al suddetto risultato è pervenuta l'indagine contabile specificando errori rilevati nel conto della Ditta dovuti in massima parte ad omissioni nelle uscite e duplicazioni nelle entrate che alterano il conto stesso tanto da portare alla differenza surriportata di risultati. Dai rilievi sulle quantità di vino e rispettive gradazioni che la Ditta Pasquale poté sul totale delle entrate fare di privati risulta che il vino annacquato fu adoperato per le forniture che il Pasquale, sia direttamente che per mezzo del Pezzi, fece all'Esercito.

Relativamente alla Ditta Gioia la prova dell'aggiunta dell'acqua è data da una lettera riportata nel copialettere della Ditta Pasquale e da due registrazioni segnate nel conto corrente di questa stessa Ditta al nominativo Gioia.

La Ditta Gioia era stata chiamata dalla Ditta Pasquale in ausilio per contribuire alla vendita che quest'ultima faceva al Pezzi ed il vino che essa spedì per conto del Pasquale per le forniture assunte per conto del Pasquale stesso o del Pezzi, uscì in parte dal suo stabilimento di Barletta, in parte da uno stabilimento del Pasquale a Bisceglie .

La lettera e le registrazioni suaccennate si esprimono testualmente così:

1°) Signori Vito e Antonio Gioia di Corato:

Pregovi mandarmi con sollecitudine l'acido tartarico occorrente per le vostre masse qui; - Per la quantità regolatevi voi stessi calcolando che al vostro vino devonsi aggiungere circa il 30 % di acqua tenendo presente quella che usate mettere per le consegne di Barletta (Copialettere Pasquale Vol.125 pag.202- 23 settembre 1917)

2°) 31 dicembre 1917 quintali 3.076,23 vino ricavato a 9,50 da quintali 2.151,91 vino a gradi 13,6 - gradi 553 rifuso consegna Pezzi L. 169.957,20 (conto corrente Pasquale pag.363 Vol.1° -Avere dalla ditta Gioia)

3°) Spese di trasporto .Scarico e lavorazione di quintali 11.208,63
consegna Pezzi a L. 2 L. 22.417,25 (conto corrente Pasquale Vol.1°
pag.363 a debito ditta Gioia)

Le spiegazioni che le parti hanno voluto tentare della lettera e
delle registrazioni non sono in alcun modo attendibili .il loro signi-
ficato è chiaro :

1°) La Ditta Gioia aggiungeva il 30 % di acqua sui vini dello stabi-
limento di Bisceglie (e la Ditta Pasquale lo sapeva) ;

2°) da un quantitativo di vino a gradazione maggiore se ne ottenne
un quantitativo maggiore a gradazione minore con l'identica quantità
di

3°) La lavorazione degli 11.208,63 quintali è stata relativa ad ag-
giunta di acqua poiché è risultato dall'indagine contabile che in
quello stesso tempo uscirono dallo stabilimento Ql. 14.217,99 .

Che anche per i vini di Borletta si sia seguito lo stesso genere di
lavorazione con annacquamento lo dice la lettera stessa riportata.

Ritenuto che sulla base di queste prove con l'ausilio di altri
elementi contabili e di istruttoria si è calcolato che nei vini del
Gioia forniti al Pasquale o per conto del Pasquale al Pezzi e da
questi all'Esercito fu aggiunta in media minima il 18 % di acqua;

Ritenuto che non è in alcun modo risultato che la Ditta Pezzi fos-
se a conoscenza dell'annacquamento fatto dalle Ditte Gioia e Pasqua-
le dei vini fornitigli;

Ritenuto quindi che è rimasta provata l'aggiunta di acqua ai quan-
titativi di vino sopra riportati.Senza togliere la genuinità al vino
stesso. Ciò è chiaramente stabilito dalle leggi 11 luglio 1904 N.368
e dal D.L. del 1° aprile 1917 N.729 riguardanti la vendita ed il com-
mercio dei vini e confermato dalle norme di applicazione della leg-
ge stessa dal Ministero di Agricoltura emanate, nelle quali si spiega
che non sono consentite le aggiunte al vino che ne cambiano sensibil-
mente la composizione e quindi l'annacquamento dei vini e dei mosti

è vietato in modo assoluto perchè esso anche in piccole dosi altera sensibilmente la composizione del vino;

Ritenuto che essendo stato dalle Amate richiesto per contratto vino genuino oltreche sano e alla gradazione da 9 a 10; ed essendo stato invece consegnato vino non genuino le Ditte hanno ritratto un lucro indebito;

Ritenuto che essendo le disposizioni citate delle leggi speciali sul vino in relazione al regolamento generale sanitario si avrebbe per l'art.107 di detto regolamento che le bevande alterate non possono essere poste in vendita e per l'art.108 che devono considerarsi adulterate, anche se dichiarate non nocive, le bevande non rispondenti per natura, sostanza e qualità alla denominazione con la quale sono designate o richieste e le bevande comunque trattate in modo da variare la composizione naturale. Che quindi i vini annacquati non sarebbero stati commerciabili; ma che si può attribuire al vino annacquato (legge 12 aprile 1917 N.729 art.4 ultimo capoverso e nota del Ministero di Agricoltura 25 ottobre 1922 N.25666) un valore commerciale sotto lo aspetto di vino da distilleria;

Considerato che se il vino poteva essere confiscato al tempo della consegna fu invece di fatto accettato e distribuito e da presumersi consumato, la Commissione ritiene in via equitativa che (non essendo rimasto provato che le Ditte abbiano aggiunto al vino oltre all'acqua sostanze nocive nè che vi siano stati lamenti al fronte pel vino fornito ed anche in considerazione delle spese che furono necessarie per tale lavorazione) il vino perchè annacquato anziche genuino avrebbe dovuto essere pagato dallo Stato 1/5 di meno del prezzo che effettivamente si pagò alle Ditte;

Ritenuto questo prezzo nella misura media minima di L.70 all'etto litro le Ditte devono quindi restituire allo Stato in ragione di lire 14 per attolitro di vino non genuino fornito;

Ritenuto in ordine alla responsabilità delle Ditte:

1°) Che il Pasquale risulta aver fornito direttamente allo Stato ql. 56.007,19 egli deve rimborsare all'Esercito la somma di Lire 784.100,66 (ql. 56.007,19 a L. 14 al quintale)

2°) Che essendo risultato che correva intesa sociale fra le Ditte Pasquale e Gioia ed il Pasquale sapeva che il Gioia gli forniva vino non genuino, le due Ditte sono tenute solidalmente alla restituzione della somma di L. 444.448,06 rappresentata dal calcolo a L.14 al quintale del vino di Gioia fornito da Pasquale in ql. 31.746,29;

3°) Che per i vini forniti all'Esercito dal Pezzi e somministratigli non genuini dalle Ditte Pasquale e Gioia non è risultato che il Pezzi fosse a conoscenza dell'annebbiamento dei vini che le due Ditte operavano. Egli però come contraente con lo Stato aveva l'obbligo di verificare e di accertarsi della genuinità dei vini che consegnava alle Armate. Il Pezzi deve perciò rispondere come contraente della somma di lire 444.183,60 per le forniture fatte con vino del Pasquale (cioè ql. 31.727,40 calcolati a L. 14 al quintale) e della somma di L.430.308,70 per le forniture fatte con vino del Gioia vendutogli dal Pasquale (cioè ql. 30.742,05 calcolati a L. 14 al quintale) ;

Che riguardo alle Ditte Gioia e Pasquale però si deve osservare che esse ben sapevano che i vini che fornivano al Pezzi erano destinati all'Esercito tanto che i collaudi e le spedizioni da parte dell'Ufficio collaudatore rappresentante la terza Armata acquirente avvenivano negli stabilimenti delle Ditte. A ciò si aggiunge che dovendo essere il lucro recuperato presso chi effettivamente lo conseguì ed in questo caso non v'ha dubbio che fu consegnato dalle Ditte che operarono l'annebbiamento del vino, il Pezzi avrà diritto di rivalsa verso le due Ditte Pasquale e Gioia;

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la Ditta Pasquale di Bisceglie rappresentata dal sig. Graziano Pasquale residente a Bisceglie (Puglia) della somma di lire 784.100,66 quale lucro in

debito nelle forniture di vino fatte all'esercito negli anni di guerra

Dichiara responsabile la Ditta Gioia di Corato (Puglie) rappresentata dal signor Vito Gioia residente a Corato, della somma di lire 444.446,00 per luoro indebito nelle forniture di vino fatte all'esercito nel tempo di guerra;

Dichiara responsabile la Ditta Pezzi di Alessandria, rappresentata dal signor Ugo Pezzi residente ad Alessandria, della somma di lire 874.572,30 quale contraente con l'Amministrazione Militare per forniture di vino all'Esercito nel tempo di guerra e con diritti di rivalsa verso le Ditte fornitrici Gioia di Corato e Pasquale di Bisceglie, come sopra rappresentate.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle spese di guerra

nella seduta del 10 dicembre 1922

ha preso la seguente deliberazione :

Ritenuto che la ditta Lera Severino di Magenta, con contratto del 7 novembre 1917 assunse la fornitura di N.500 mila cucchiali di ferro pre-via consegna, a titolo gratuito, del materiale metallico all'uopo necessa-
rio da parte dell'Amministrazione Militare;

Che somministrata tempestivamente la lamiera di ferro in fogli 2.467 corrispondenti a Kg.39.393 e pervenuti al termine del contratto, la dit-ta restituì fogli 628 e per altri 12 corrispose al Commissariato Milita-
re di Milano, che ne aveva accertata la mancanza, il prezzo corrisponden-
te di L.316,80;

Attesochè, valutato equamente il rendimento di ciascun foglio di la-miera, si è pervenuti a dimostrare che rimasero in potere della ditta
53 fogli di lamiera del cui importo in L.3.113,20 (in ragione di L.4
al Kg. e detratte le L.316,80 già pagate) occorre provvedere al recuper


Considerato che in risposta alle contestazioni fattele la ditta, al-legando in parte la deficienza qualitativa della lamiera consegnatale,
non risultante da alcun verbale in proposito, ha attribuito tale risul-
tato alla deficienza della mano d'opera reclutata, ciò che non esclude
ma
è confermata la propria responsabilità;

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare predetta dichiara la responsabilità della ditta Severino Lera, rappresentata dal medesimo sig. Rag. Severino Lera, Magenta, della somma di L.3.113,20 per lucro indebito derivatole dalla esecuzione del citato contratto e ne dispone il ricupero a norma di legge.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle spese di guerra

nella seduta del dicembre 1922

ha preso la seguente deliberazione :

Ritenuto che la ditta Lera Severino di Paganà, con contratto del 7 novembre 1917 assunse la fornitura di 2.500 mila cucchiaini di ferro pre-
via consegna, a titolo gratuito, del materiale metallico all'uopo neces-
sario da parte dell'Amministrazione Militare;

Che somministrata tempestivamente la lamiera di ferro in fogli 2.467
corrispondenti a Kg. 39.393 e pervenuti al termine del contratto, la dit-
ta restituì fogli 628 e per altri 12 corrispose al Commissariato Milita-
re di Milano, che ne aveva accertata la mancanza, il prezzo corrispon-
dente di L. 316,80;

Attesochè, valutato equamente il rendimento di ciascun foglio di la-
miera, si è pervenuti a dimostrare che rimasero in potere della ditta
53 fogli di lamiera del cui importo in L. 3.113,20 (in ragione di L. 4
al Kg. e detratte le L. 316,80 già pagate) occorre provvedere al recupero

Considerato che in risposta alle contestazioni fattele la ditta, al-
legando in parte la deficienza qualitativa della lamiera consegnatale,
non risultante da alcun verbale in proposito, ha attribuito tale risul-
tato alla deficienza della mano d'opera reclutata, ciò che non esclude
ME
ma conferma la propria responsabilità;

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare preotta dichiara la responsabilità della
ditta Severino Lera, rappresentata dal medesimo sig. Lera Severino Lera,
Paganà, della somma di L. 3.113,20 per lucro indebito derivato dalla
esecuzione del citato contratto e ne dispone il recupero a norma di
legge.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle spese di guerra

nella seduta del 9 dicembre 1922

ha preso la seguente deliberazione

Ritenuto che con contratti 26-4-1917 N.352; 18-8-1917 N.385 e 17-11-1917 N.421 la ditta Primo Tanzi fu Lazzaro di Parma assumeva l'obbligo di fornire all'Amministrazione Militare N° 12 milioni di scatole di latta per 50 razioni ciascuna di condimento in conserva, previa consegna del materiale metallico occorrente che venne, infatti, inviato tempestivamente alla ditta a titolo gratuito. La Commissione di vigilanza però, di cui è parola nei detti contratti e che avrebbe dovuto prendere in consegna la latta alla stazione di Parma, salvo l'invio con scorta alle stazioni da indicarsi dal contraente, non adempì di fatto a tale incombenza come non tenne conto delle consegne fatte di cui aveva obbligo di fare constare con appositi verbali continuativi.

Fu solamente in seguito ai richiami fatti dal Ministero della Guerra nell'aprile del 1918 che gli uffici di Commissariato Militare e per essi le Commissioni di vigilanza dipendenti intrapresero l'opera ad essi demandata per raggiungere lo scopo di loro istituzione e cioè il controllo non solo sui quantitativi consegnati e ricevuti opportunamente trasformati, ma per ottenere l'impiego della latta con la necessaria parsimonia date le contingenze di materiale e di tonnellaggio.

In seguito a numerose e diligenti indagini praticate e dalla predetta Commissione di vigilanza e dalla Sezione staccata di Commissariato Militare di Piacenza, intese a stabilire tanto la quantità di latta consegnata, quanto il rendimento della lavorazione e lo sfrido conseguente ed allo scopo anche di accertare l'entità dei ritagli e degli altri avanzi della trasformazione, contrattualmente in modo esplicito di proprietà dell'Amministrazione Militare, furono praticati vari esperimenti in qualche stabilimento della ditta ed in suo contraddittorio.

Queste indagini e questi esperimenti condussero ad un accertamento concreto di elementi sui quali è fondata l'azione di recupero spiegata

e, tenuto conto delle impugnative del contraddittorio, questa è stata condotta con criteri di equità ed anche talvolta di larghezza nei riguardi della ditta.

Ritenuto pertanto che le somministrazioni di latta avvennero dallo aprile 1917 all'agosto 1918 all'infuori di ogni controllo, tanto che le spedizioni venivano fatte non allo stabilimento del Tanzi in Parma ma direttamente a stabilimenti di Milano, di Bologna ecc. dal Tanzi incaricati della costruzione dei gusci di cui si tratta.

I dati perciò considerati nei conteggi praticati sono quelli forniti dalle ditte Metalgraf di Milano e Nenzioni di Bologna confrontati con gli altri sostenuti dall'ufficio sbarchi e rispediti per servizio di Artiglieria di Genova e dalla Magona d'Italia. E cioè la Metalgraf ha avuto non meno di 24.577 casse doppie di latta e la ditta Nenzioni non meno di 3.247 considerata ciascuna cassa doppia di fogli 112.

Ritenuto ancora che cogli esperimenti praticati presso gli stabilimenti della Metalgraf e del Nenzioni riuscì a comprovarsi con sufficiente approssimazione l'impiego della latta necessaria per la costruzione di 100 barattoli, distinguendo gli accettabili e gli scarti, l'entità dei ritagli e della spazzatura;

Considerato che, pur ammettendo in via equitativa una larga percentuale di perdita di gusci durante l'inscatolamento, l'impiego della latta occorsa per la confezione dei 12 milioni di scatole convenute non potè sorpassare fogli 3.511.133, mentre essendone stati consegnati fogli 3.676.288 si ha una rimanenza presso la ditta di fogli 165.155 corrispondenti a Kg. 139.951 o meglio a casse doppie 1.474,5 che al prezzo di mercato dell'epoca di 1.700 ciascuna danno l'ammontare di lire 1.032.150 da recuperare. Nè tale conteggio apparisca eccessivo: è accertato che la sola Metalgraf alla fine della lavorazione trattenne per sé duecento di tali casse doppie di latta, nè i suoi stabilimenti lavoravano esclusivamente per conto dell'Amministrazione Militare.

Considerato che, al valore del materiale non impiegato devesi aggiungere il prezzo dei ritagli, del materiale da scarto e delle scatole

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle spese di guerra

nella seduta del 6 dicembre 1922

ha preso la seguente deliberazione

Ritenuto che con contratti 26-4-1917 N.352; 18-8-1917 N.385 e 17 -11-1917 N.421 la ditta Primo Tanzi fu Lazzaro di Parma assumeva l'obbligo di fornire all'Amministrazione Militare N° 12 milioni di scatole di latta per 50 razioni ciascuna di condimento in conserva, previa consegna del materiale metallico occorrente che venne, infatti, inviato tempestivamente alla ditta a titolo gratuito. La Commissione di vigilanza però, di cui è parola nei detti contratti e che avrebbe dovuto prendere in consegna la latta alla stazione di Parma, salvo l'invio con scorta alle stazioni da indicarsi dal contraente, non adempì di fatto a tale incombenza come non tenne conto delle consegne fatte di cui aveva obbligo di fare constare con appositi verbali continuativi.

Fu solamente in seguito ai richiami fatti dal Ministero della Guerra nell'aprile del 1918 che gli uffici di Commissariato Militare e per essi le Commissioni di vigilanza dipendenti intrapresero l'opera ad essi demandata per raggiungere lo scopo di loro istituzione e cioè il controllo non solo sui quantitativi consegnati e ricevuti opportunamente trasformati, ma per ottenere l'impiego della latta con la necessaria parsimonia date le contingenze di materiale e di tonnellaggio .

In seguito a numerose e diligenti indagini praticate e dalla predetta Commissione di vigilanza e dalla Sezione staccata di Commissariato Militare di Piacenza, intese a stabilire tanto la quantità di latta consegnata, quanto il rendimento della lavorazione e lo sfrido conseguente ed allo scopo anche di accertare l'entità dei ritagli e degli altri avanzi della trasformazione, contrattualmente in modo esplicito di proprietà dell'Amministrazione Militare, furono praticati vari esperimenti in qualche stabilimento della ditta ed in suo contraddittorio.

Queste indagini e questi esperimenti condussero ad un accertamento concreto di elementi sui quali è fondata l'azione di recupero spiegata

e, tenuto conto delle impugnative del contraddittorio, questa è stata condotta con criteri di equità ed anche talvolta di larghezza nei riguardi della ditta.

Ritenuto pertanto che le somministrazioni di latta avvennero dalle aprile 1917 all'agosto 1918 all'infuori di ogni controllo, tanto che le spedizioni venivano fatte non allo stabilimento del Tanzi in Parma ma direttamente a stabilimenti di Milano, di Bologna ecc. dal Tanzi incaricati della costruzione dei gusci di cui si tratta.

I dati perciò considerati nei conteggi praticati sono quelli forniti dalle ditte Metalgraf di Milano e Menzioni di Bologna confrontati con gli altri sostenuti dall'ufficio stanchi e rispediti per servizio di Artiglieria di Genova e dalla Magona d'Italia. E cioè la Metalgraf ha avuto non meno di 24.577 casse doppie di latta e la ditta Menzioni non meno di 3.247 considerata ciascuna cassa doppia di fogli 112.

Ritenuto ancora che cogli esperimenti praticati presso gli stabilimenti della Metalgraf e del Menzioni riuscì a comprovarsi con sufficiente approssimazione l'impiego della latta necessaria per la costruzione di 100 barattoli, distinguendo gli accettabili e gli scarti, l'entità dei ritagli e della spazzatura;

Considerato che, pur ammettendo in via equitativa una larga percentuale di perdita di gusci durante l'inscolamento, l'impiego della latta occorsa per la confezione dei 12 milioni di scatole convenute non potè sorpassare fogli 3.511.133, mentre essendone stati consegnati fogli 3.676.288 si ha una rimanenza presso la ditta di fogli 165.155 corrispondenti a Kg. 139.951 o meglio a casse doppie 1.474,5 che al prezzo di mercato dell'epoca di 1.700 ciascuna danno l'ammontare di lire 1.032.150 da recuperare. Nè tale conteggio apparisca eccessivo: è accertato che la sola Metalgraf alla fine della lavorazione trattene per se duecento di tali casse doppie di latta, ne i suoi stabilimenti lavoravano esclusivamente per conto dell'Amministrazione Militare.

Considerato che, al valore del materiale non impiegato doversi aggiungere il prezzo dei ritagli, del materiale da scarto e delle scatole

scartate ,chè se tale materiale fosse stato consegnato nel tempo convenuto avrebbe potuto essere vantaggiosamente utilizzato nelle officine all'uopo impegnate dal Ministero della Guerra;

Che tale materiale è stato valutato in Kg. 361.952 complessivamente pur tenuto conto di Kg.391.645 già consegnati e che al prezzo di lire 16,60 corrente in quell'epoca sul mercato,forma la somma di L.60.084 da recuperare anche questa verso la ditta in parola;

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare predetta dichiara responsabile la ditta Tanzi di Parma, rappresentata dal sig. Cav. Primo Tanzi fu Lazzaro-Via Trento-in Parma, della somma di L.1.092.234 per lucro indebito conseguito nella esecuzione dei contratti citati.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE


scartate ,chè se tale materiale fosse stato consegnato nel tempo convenuto avrebbe potuto essere vantaggiosamente utilizzato nelle officine all'uopo impegnate dal Ministero della Guerra;

Che tale materiale è stato valutato in Kg. 361.952 complessivamente pur tenuto conto di Kg.391.645 già consegnati e che al prezzo di lire 16,60 corrente in quell'epoca sul mercato, forma la somma di L.60.084 da recuperare anche questa verso la ditta in parola;

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare predetta dichiara responsabile la ditta Tanzi di Parma, rappresentata dal sig. Cav. Primo Tanzi fu Lazzaro-Via Trento-in Parma, della somma di L.1.092.234 per lucro indebito conseguito nella esecuzione dei contratti citati.


IL SEGRETARIO POLITICO



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE V D'INCHIESTA

sulle spese di guerra

nella seduta del 28 dicembre 1922

ha preso la seguente deliberazione:

Ritenuto che con contratto 14-8-1918 N.4215 il sig. Vincenzo Scotti di Salvatore, Milano di Napoli, si obbligava alla fornitura di 19.500 g^a vette piccole e 19.700 scatolette per nero da scarpe e con altro del 31-8-1918 N.4256 alla fornitura di N° 145 mila tazze di lamiera ,previa consegna , a titolo gratuito, del materiale metallico all'uopo necessario ;

Che avendo la ditta confuso il materiale somministrato per le due commesse, si è stabilito cumulativamente l'impiego fattone, determinando così un'economia di latta per Kg. 1.495,82 ; di stagno per Kg. 1.178,05 e di filo di ferro per Kg. 344 di cui occorre provvedere al recupero o sibbene a quello del suo valore in rispondenza dei prezzi correnti in quell'epoca;

Attesochè tali prezzi sono stati equamente determinati in ragione di L.5 al Kg. per la latta; di L. 30 per lo stagno e di L.4 pel filo di ferro;

Ritenuto che con altro contratto del 12-7-1918 N.4138 la stessa ditta si impegnava di fornire N.3.000 lanterne da campo alla stessa condizione della preventiva somministrazione gratuita ~~addebitata~~, da parte dell'Amministrazione Militare, del materiale metallico occorrente , alla cui somministrazione per altro successivamente rinunziava, meno che allo stagno, pur di ottenere dalla stessa Amministrazione materiale qualsiasi di unico tipo. Ciò infatti venne consentito con la consegna nel gennaio 1919 di Kg. 1950 di lamiera di ferro.

Attesochè dagli accertamenti fatti è risultato che la ditta potè rinunziare alla somministrazione gratuita del materiale metallico spettante perchè il costruttore effettivo delle lanterne- Baruzzi- trovava più conveniente -in periodo di divieto di cessione di metalli- farne illecito commercio al quale peraltro, la ditta rimase estranea;

Considerato però che il prezzo unitario di L.13,50 per ciascuna lanterna è risultato eccessivo in confronto a quello di L.8,45 stabilito con altra ditta (Bernardi) locale e che occorre dunque provvedere al recupero del lucro eccessivo conseguente accertato in L. 15.150;

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare predetta dichiara la responsabilità della Ditta Vincenzo Scotti di Salvatore, rappresentata dallo stesso titolare, Via Cupa Acquarola, Miano di Capodimonte (Napoli) per la somma complessiva di L. 59.346,60, di cui L.15.150 per lucro eccessivo ottenuto dall'esecuzione del contratto 12-7-1918 N.4138 e la differenza a titolo di lucro indebito ottenuto nell'esecuzione dei due contratti citati e manda provvedersi al recupero nelle forme di legge.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle spese di guerra

nella seduta del 4 dicembre 1922

ha preso la seguente deliberazione:

Ritenuto che con contratto 14-8-1918 N.4215 il sig. Vincenzo Scotti di Salvatore, Miano di Napoli, si obbligava alla fornitura di 19.500 gatte piccole e 19.700 scatolette per nero da scarpe e con altro del 31-8-1918 N.4256 alla fornitura di N° 145 mila tazze di lamiera, previa consegna, a titolo gratuito, del materiale metallico all'uopo necessario;

Che avendo la ditta confuso il materiale somministrato per le due commesse, si è stabilito cumulativamente l'impiego fattone, determinando così un'economia di latta per Kg. 1.495,82; di stagno per Kg. 1.178,05 e di filo di ferro per Kg. 344 di cui occorre provvedere al recupero o sibbene a quello del suo valore in rispondenza dei prezzi correnti in quell'epoca;

Attesochè tali prezzi sono stati equamente determinati in ragione di L.5 al Kg. per la latta; di L. 30 per lo stagno e di L.4 per il filo di ferro;

Ritenuto che con altro contratto del 12-7-1918 N.4136 la stessa ditta si impegnava di fornire N.3.000 lanterne da campo alla stessa condizione della preventiva somministrazione gratuita ~~addebitata~~, da parte dell'Amministrazione Militare, del materiale metallico occorrente, alla cui somministrazione per altro successivamente rinunciava, meno che allo stagno, pur di ottenere dalla stessa Amministrazione materiale qualsiasi di unico tipo. Ciò infatti venne consentito con la consegna nel gennaio 1919 di Kg. 1950 di lamiera di ferro.

Attesochè dagli accertamenti fatti è risultato che la ditta poté rinunciare alla somministrazione gratuita del materiale metallico spettante perchè il costruttore effettivo delle lanterne - Baruzzi - trovava più conveniente - in periodo di divieto di cessione di metalli - farne illecito commercio al quale peraltro, la ditta rimase estranea;

Considerato però che il prezzo unitario di L.13,50 per ciascuna lanterna è risultato eccessivo in confronto a quello di L.8,45 stabilito con altra ditta (Bernardi) locale e che occorre dunque provvedere al recupero del lucro eccessivo conseguente accertato in L. 15.150;

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare predetta dichiara la responsabilità della Ditta Vincenzo Scotti di Salvatore ,rappresentata dallo stesso titolare, Via Cupe Acciarola, Miano di Capodimonte (Napoli) per la somma complessiva di L. 59.346,60, di cui L.15.150 per lucro eccessivo ottenuto dall'esecuzione del contratto 12-7-1918 N.4136 e la differenza a titolo di lucro indebito ottenuto nell'esecuzione dei due contratti citati e manda provvedersi al recupero nelle forme di legge.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle spese di guerra

nella seduta del dicembre 1922
ha preso la seguente deliberazione

Ritenuto che la ditta Gastano Del Pozzo di Montoro Inferiore con due contratti (9 dicembre 1916 N.491 e 13 settembre 1917 N.514) si impegnò di fornire all'Amministrazione Militare scatolame di latta rispettivamente per 25 milioni di razioni di condimento in gusci da 25 e 50 razioni previa provvista del materiale metallico all'uopo necessario;

Che pel primo contratto la provvista della latta avvenne a pagamento, su un prezzo base, e pel secondo a titolo gratuito per cui registri, verbali ed appunti fanno determinare l'economia ottenuta con sufficiente precisione;

Accertato pertanto che i fogli di latta consegnati furono in numero di 517.160 e che per l'impiego fattone in scatole (3 fogli per 12 gusci) e mancanza accertata con verbale 12 agosto 1918, la parte residuale debba considerarsi di fogli 360.263, oltre a Kg.2446 di ritagli, 220 di scatolame usato e N.5244 fogli (43 casse) di varie dimensioni:

Attesochè non regge l'eccezione fatta dalla ditta relativa al ricevimento di 865 casse in conto del primo contratto, anzichè del secondo per quanto nel primo il metallo fosse consegnato a pagamento e nel secondo gratuitamente, perchè nell'uno o nell'altro caso la latta doveva restare a disposizione e sotto il controllo dell'Autorità Militare e la ditta non poteva distrarla per usi od impieghi diversi da quelli pei quali venne somministrata. Nè la mancanza di controllo a questo scopo solleva la ditta da questa responsabilità.

Resta dunque stabilito che se le 865 casse di latta risultassero pagate, mentre la stessa ditta afferma di non aver mai nulla pagato per tale titolo, la somma per esse versata dovrebbe essere scomputata dal debito liquidato come in appresso.

Ritenuto che la Commissione di vigilanza nel giugno 1919, chiamata

ad accertare se le rimanenze contabili di cui sopra corrispondessero alle effettive ebbe a proporre a favore della ditta un abbuono del 7 % sui fogli consumati come scarto globale presunto e che, ciò ammesso, la rimanenza della latta a debito della ditta si riduce a fogli 355.150;

Che inoltre 84.428 fogli di latta, corrispondenti a casse 753 e fogli 92, furono sottratti alla ditta dal suo procuratore Rodolfo Paralupi di Carlo, condannato dalla VI Sezione del Tribunale di Napoli a 2 anni di reclusione e L.2.000 di multa con sentenza del 6 giugno 1922 N.3688 colla quale il Del Pozzo venne assoluto per insufficienza d'indizi dalla contravvenzione al D.L. 30 marzo 1916 N.370;

Che di tale quantitativo, ad opera della Questura di Napoli poterono essere recuperate casse 534 e 2 fogli, per cui alla ditta non può non addebitarsi la differenza di casse 219 e fogli 20, eguali in complesso a fogli 24.618;

Che quindi il totale addebito alla ditta si eleva a fogli 379.808 da cui detratti i fogli venduti alla ditta Vitale (vedi allegato 5) in fogli

260.721

Rimane la differenza a suo carico in fogli

119.087

=====

di cui deve provvedersi al recupero mediante ragguaglio al prezzo di mercato allora corrente di L.700 per ogni cassa;

Considerato che i fogli 119.087 corrispondono a casse 1.063 e fogli 31, e che in conseguenza il debito della ditta è ragguagliato a Lire 744.100;

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare predetta dichiara responsabile la ditta Del Pozzo, rappresentata dal suo titolare sig. Gaetano Del Pozzo, residente in Montoro Inferiore della complessiva somma di L.744.100 per lucro

indebito conseguito nella esecuzione dei contratti predetti e manda provvedersi al recupero nei sensi di legge.

IL SEGRETARIO POLITICO

Di Mattia

IL PRESIDENTE

...

IL SEGRETARIO GENERALE

M...

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle spese di guerra

nella seduta del 28 dicembre 1922

ha preso la seguente deliberazione:

Ritenuto che con contratti 4 aprile 1917 N.1750 e 30 gennaio 1918 N.2232, la Ditta A.Devoto & C° di Sampierdarena assumeva la fornitura complessivamente di 5.600.000 scatolette per carne in conserva previa consegna del materiale metallico necessario da cedersi a titolo gratuito;

Che successivamente, in data 31 marzo 1919, la ditta rinunciò a completare la fornitura del secondo contratto (2 milioni di scatolette); ma l'Amministrazione Militare per darle agio di sistemare l'azienda le concesse di fornire ancora 200.000 scatolette entro il 15 aprile alle stesse condizioni precedenti, salvo la sospensione della lavorazione delle scatolette o del riempimento con carne, a titolo temporaneo o definitivo in casi indicati, senza perciò assumere nei confronti con la ditta nè responsabilità e nè obbligo ad indennità qualsiasi;

Con lo stesso atto aggiuntivo del 31 marzo 1919 veniva stabilito che le bande stagnate esuberanti (in fogli interi) dovessero cedersi alla ditta al prezzo di L.151 per cassa doppia di fogli 112.

Che l'Amministrazione, valendosi della fatta riserva, non ritirò le 200 mila scatolette e chiese il pagamento di L.38.203, ammontare di 283 casse di bande stagnate rimaste in potere della ditta. Il Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, adito, giudicò il 22 luglio 1919 assolutamente infondati i compensi chiesti dalla ditta, in quanto essa aveva volontariamente assunta l'alea della fornitura delle 200.000 scatolette di carne, la quale, per cause indipendenti dall'Amministrazione Militare, non poté avere compimento.

Ritenuto che le clausole contrattuali contemplavano fra l'altro sorveglianza nella consegna e nella lavorazione del materiale, sorve

glianza che non venne di fatto esercitata;

Che il conto della latta ha dovuto ricostruirsi con notizie avute dall'ufficio sbarchi e rispeditizioni per servizio d'Artiglieria di Genova e dalla Magona d'Italia e questo conto trova conferma nelle comunicazioni fatte alla ditta con la differenza che quest'ultima, ammettendo il numero delle casse ricevute, impugna il numero dei fogli che in ciascuna erano contenuti, affermati dagli uffici predetti in un complesso di fogli 554.880 e dalla ditta in fogli 536.092.

Ammettendo pertanto una deficienza qualitativa e quantitativa dell'1 % si può ridurre il numero dei fogli consegnati a 539.431.

Ritenuto, quanto all'impiego di tale latta, che la ditta raggiunse man mano un perfezionamento di lavorazione tale che da fogli 930 di latta per la produzione di 1080 scatolette, scese man mano a fogli 920, 900 e 800 fogli pur mantenendo la forma e le dimensioni delle precedenti scatolette, ma che non è dato determinare con esattezza l'epoca della provvista dei nuovi stampi nè le scatolette già tagliate a tutto giugno 1917, essendo accertato che nel luglio 1917 aveva già raggiunto il processo di maggiore economia.

Attesochè, con tali elementi la latta impiegata per la fornitura è stata calcolata in un totale di fogli 442.449 che la ditta impugna asserendo che la cattiva qualità della latta ricevuta cagionava uno scarto di scatolette perfino del 40 %. Ma a questa affermazioni vengono contrapposte quelle della Commissione di vigilanza che fa risalire lo scarto rilevante delle scatolette a difetto di lavorazione;

Attesochè le prove raccolte dimostrano che i maggiori scarti avvenivano alla prova dell'autoclave, ciò che confermerebbe il concetto della difettosa lavorazione dei gusci;

Che tuttavia, a titolo equitativo, si può ancora ridurre del 0,50 % e cioè di fogli 2.212, per cui:

i fogli consegnati ascendono a N° 539.431
e quelli impiegati a 442.449+ (442.400 x 0,50=2.212) N° 444.561

onde residuano i fogli rimasti alla ditta in N° 94.870


corrispondenti a casse 846 e fogli 28;

Che in seguito alle impugnative tutte della ditta contro questa liquidazione si può solo, per mero trattamento di più larga equità, considerare in 600.000 i gusci prodotti e tagliati al 30 giugno 1917, ciò che fa discendere i fogli di latta non consegnati a N.93.139, corrispondenti a casse 831 e fogli 67 che al prezzo di L.700 corrente in quell'epoca sul mercato formano la somma di L.404.950 da addebitarsi alla ditta:

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare predetta ritiene responsabile la ditta A.Devoto & C° di Sampierdarena, rappresentata dal sig. Silvio Meregalli fu Vincenzo, Piazza Scuole Pie N°7-Genova- della complessiva somma di L.443.153 per lucro indebito conseguito nella esecuzione dei contratti sopraspecificati e manda provvedersi al recupero ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO POLITICO



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle spese di guerra

nella seduta del 1^o dicembre 1922

ha preso la seguente deliberazione :

oooooooooooo

Ritenuto che con contratto 28-12-1917 N° 3393 stipulato con lo Sta-
bilimento di Riserva V.E. di Milano la Ditta Demetrio C R E S P I di
Milano si obbligava di confezionare 800.000 cucchiali di ferro col compen-
so di L.9 al cento e con lamiera da ricevere gratuitamente dall'Ammini-
strazione Militare.

Questa difatti fornì Kg.61.360 di lamiera pari a fogli 3.835.

Poichè la Ditta per la consegna degli 800.000 cucchiali consumò fogli
2.858 trattenendo indebitamente la differenza in 377 pari a Kg.6.032.
deve corrispondere il valore all'Amministrazione militare in lire 24.128
(calcolando a L.4 al Kg.il prezzo di mercato dell'epoca)

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la Ditta
Demetrio C R E S P I di Milano nella persona del titolare Demetrio Crespi
(Cozio Sampione 14. Milano)
della somma di lire 24.128- quale lucro indebito relativo al contratto
28-12-1917 N° 3393 stipulato con l'Amministrazione Militare -.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle spese di guerra

nella seduta del 23 dicembre 1922

ha preso la seguente deliberazione

oooooooooooo

Ritenuto che con contratto N.2069 del 4-11-1916 la Ditta Francesco F I N I C E L L I si obbligò di fornire all'Amministrazione Militare 500.000 gavette da consegnare entro il gennaio 1917. Per difficoltà dello approvvigionamento della lamiera la ditta chiese varie proroghe, alcune delle quali le furono concesse ed altre no, sicche il magazzino militare liquidò a suo carico la multa di L. 10.080, che le fu poi dal Ministero condonata. Tale disposizione della Direzione Generale dei Servizi logistici ed amministrativi è contraria al divieto contenuto nel § 71 delle condizioni generali d'oneri che prescrive di non tener conto delle domande di proroghe, presentate dopo scaduto il termine contrattuale per l'eseguimento dell'impresa e la Ditta presentò istanza dopo completato il contratto.

Che quindi della somma di L.10.080 deve essere restituita quella di L. 9.878,40 dalla Ditta poichè in quanto a L.201,60 la restituzione deve avvenire da parte della Amministrazione delle Imposte Dirette per contributo di guerra sul pagamento eseguito.

Ritenuto che in esecuzione del contratto 3187 del 17-8-1917 per fornitura di gavette del materiale metallico somministrato dall'Amministrazione Militare la Ditta non impiegò un quantitativo di Kg.18,300 di lamiera il cui valore si è calcolato in L.92.064 che la Ditta è tenuta a restituire;

Ritenuto che in esecuzione del contratto 3199 del 22-8-1917 anche per fornitura di gavette la Ditta ebbe una economia sul materiale metallico consegnatole dall'Amministrazione Militare di Kg.9.185 di lamiera il cui valore è calcolato in L.45.750;

Ritenuto che in esecuzione del contratto 3550 del 24-11-1917 la Ditta economizzò sul materiale metallico consegnatole dall'Amministrazione Militare Kg.12.811 di lamiera, Kg. 2.978 di stagno, Kg.22.340 di bande stagne calcolati del rispettivo valore di L.64.055 = L. 89.340 e lire

93.828;

Ritenuto che sempre relativamente al suddetto contratto fu erroneamente liquidato un compenso alla Ditta in L.34.754,60, fu operato un indebito rimborso in L.35.270 e che la differenza di prezzo della lamiera resiquata nel gennaio 1919 deve calcolarsi in L. 69.558,90-, che la Ditta è tenuta a restituire ;

Ritenuto che in esecuzione del contratto ~~ca~~ 3599 del 15-12-1917 la Ditta economizzò ng.31.708 di lamiera calcolati del valore (dedotto il prezzo pagato) di L. 63.416 a cui vanno aggiunte L. 4.208 per differenza netta corrisposta in più per la fornitura di 1.000 cuçine;

Ritenuto che le somme quali sopra specificate costituiscono un indebito dalla Ditta percepito;

PER TALI MOTIVI

la Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la Ditta Francesco F I N I C E L L I di Napoli nella persona del titolare Francesco Finicelli Via Pier delle Vigne al Reclusorio-Napoli della somma di L. 602.122,90 quale lucro indebito relativo ai contratti 2069= 3187= 3199= 3550= 3559 stipulati nel 1917 con l'Amministrazione Militare.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle spese di guerra

nella seduta del 12 dicembre 1922

ha preso la seguente deliberazione

Ritenuto che le officine "Trezzo d'Adda" Ing. Agostino Perego e C. di Milano, con contratto 19-11-1917 N. 3342 si impegnavano di fornire oggetti metallici determinati previa consegna da parte dell'Amministrazione Militare delle materie prime occorrenti a titolo meramente gratuito;

Che dai conteggi eseguiti è risultata una rimanenza di stagno, presso la ditta in Kg. 350, il cui importo deve essere recuperato in base ai prezzi correnti in quell'epoca (L. 30 al Kg.)

Considerato che i prezzi convenuti sono da ritenersi eccessivi per il solo lavoro di trasformazione, dato l'impiego di materiale fornito dall'Amministrazione e che possono equamente stabilirsi in L. 0,40 per ciascuna gavetta ed in L. 0,20 per ciascuna tazza, secondo le condizioni più vantaggiose consentite in quella epoca da altre ditte;

Che ciò posto siano da recuperare per questo contratto L. 52.000 complessivamente (compreso l'importo dello stagno trattenuto);

Ritenuto che con altro contratto del 27-4-1918 N. 3779, la stessa ditta si obbligava di fornire 25.000 gavette piccole impiegando materiale proprio, meno che lo stagno che doveva fornirsi a pagamento dall'Amministrazione militare, in ragione di L. 20 al Kg.

Che di tale stagno fornito rimasero in potere della ditta Kg. 300 e per questa quantità è dovuto il recupero del maggior prezzo di mercato allora corrente in ragione di L. 10 al Kg.

Che ~~per~~ per il ritardo frapposto nell'adempimento della fornitura venne applicata alla ditta una multa di L. 1.209,89, multa successivamente condonata sulla considerazione che il ritardo proveniva dalla tardiva consegna dello stagno necessario;

Considerato che il contratto prevedeva anche l'intempestivo arrivo nelle officine Perego dello stagno occorrente ad autorizzava l'impiego, nel frattempo, di quello ivi esistente destinato ad altre forniture;


Che pertanto tale condono appare ingiustificato e si debba provvedere al

suo recupero in uno al prezzo dello stagno, e così complessivamente, per questo contratto, al risarcimento di L. 4.209,89

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare predetta dichiara responsabile la ditta "Officine "Trezzo d'Adda" di Milano, rappresentata dal suo gerente ing. Agostino Perego, residente a Milano, Via Castelfidardo 11 - della somma complessiva di L. 56.209,89 per lucro indebito ed eccessivo ottenuto nella esecuzione dei contratti precitati e di essa manda provveder^{si} al recupero ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO POLITICO



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle spese di guerra

nella seduta del 13 dicembre 1922

ha preso la seguente deliberazione

Ritenuto che con contratto 30-1-1918 la Società anonima Volontè "al Vulcano" di Milano si impegnò di fornire all'Amministrazione Militare tre tipi diversi di oggetti metallici, a prezzi distinti secondo la loro varia natura, previa consegna della quantità di lamiera di ferro occorrente secondo le dimensioni ed il peso regolamentare;

Che per effetto delle ritardate consegne, la Giunta esecutiva del Comitato Interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra intervenuta dispose provvedimenti che, ineseguiti dalla ditta, diedero poi luogo al pagamento in suo favore di L. 47.850 per compenso delle parti semilavorate e per svalutazione delle materie prime lasciate in proprietà della medesima;

Attesochè risulta comprovato che gli oggetti forniti non avevano il peso regolamentare e che quindi in base alla consegna fatta alla ditta di lamiera di ferro (per non voler considerare gli altri metalli ritirati presso le acciaierie e Ferriere Lombarde e presso stabilimenti ausiliari) ne rimase in suo possesso un quantitativo di Kg. 7.395 che al prezzo di L. 4 (depurato di L. 2,00 già pagate) il cui importo ascende così a L. 29.580.

Che pertanto la ditta debba rispondere della complessiva somma di lire 77.430 distinta come sopra;

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare predetta dichiara responsabile la Società anonima Volontè "al Vulcano" di Milano rappresentata dal sig. Volontè Guido Alfredo fu Giuseppe, della complessiva somma di L. 77.430, come sopra specificata, di cui deve provvedersi al recupero per lucro indebito riportato.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle spese di guerra

nella seduta del 28 dicembre 1922
ha preso la seguente deliberazione

Ritenuto che la ditta Ettore Cremonini di Bologna (Via Lame 198) con contratto 28-1-1917 N.247, assumeva l'impegno di fornire 100.000 gavette piccole e 300.000 borracce metalliche previa provvista della lamiera di ferro necessaria pronta alla stagnatura da ritirarsi su pagamento a prati_ carsene in ragione di L.100 al quintale;

Che la consegna della lamiera di ferro fu fatta in cinque tempindiver_ si, dal 20 marzo al 19 settembre 1917, per un totale di Kg.50621 per quanto riguarda le gavette ed in sei tempi diversi dal 19 marzo al 17 dicembre, pe_ un totale di Kg.138.978 per quanto riguarda le borracce;

Che le gavette avrebbero dovuto consegnarsi in quattro periodi mensili a decorrere dal ricevimento della lamiera e le borracce in N. di 60.000 e più al mese, pure dal ricevimento della lamiera, purchè la definitiva consegna fosse stata fatta nei quattro mesi dal suo arrivo;

Che la tardiva consegna delle une e delle altre trasse seco l'applica_ zione di multe per un totale di L.77.252,30, di cui la Ditta chiese il con_ dono con istanza 28 marzo 1918, quando il contratto avrebbe dovuto essere espletato;

Che tale condono venne infatti concesso previo parere del Consiglio di Stato (adottato) le motivazioni del quale non corrisposero agli accertamen_ ti di fatto praticati e risultanti dagli atti;

Considerato che, ciò stante, non trovava luogo l'abbuono di L.20.000 su quelle multe concesso e che di questa somma deve provvedersi al recupero

Ritenuto che sul quantitativo dei metalli consegnati la ditta conseguì un risparmio calcolato:

per le gavette in L. 44.105

per le borracce in L. 75.912

e così in uno per L.120.017


=====

Attesoche anche di questa somma deve provvedersi al recupero;


PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare predetta dichiara la ditta Ettore Cremonini di Bologna (Via Lame 198) responsabile della somma di L. 140.017 dovuta allo Stato per lucro indebito conseguito nell'esecuzione del contratto citato e manda provvedersi al suo recupero a norma di legge.

IL SEGRETARIO POLITICO



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

sulle spese di guerra

nella seduta del 14 dicembre 1922

ha preso la seguente deliberazione :

oooooooooooo

Ritenuto che con contratto 28-12-1917 N.3391 la Ditta Diani Luigi di Milano assumeva la fornitura di 800.000 cucchiali regolamentari di ferro, con lamiera fornita gratuitamente dall'Amministrazione Militare, al prezzo di centesimi 10 ciascuno;


Che la Ditta ebbe, in consegna Kg.50.436 di lamiera dall'Amministrazione Militare ma per la suddetta lavorazione adoperò Kg.4992 che indebitamente trattene anzichè restituire all'Amministrazione Militare.

Che tale quantitativo calcolato al minimo prezzo di mercato a quella epoca (L.4) è del valore di L.19.968 da cui vanno detratte L.739,85 già addebitate dal Commissariato Militare residuando così l'addebito a L. 19.228,15


PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile ^(Via Salaria 131) la Ditta D I A N I Luigi di Milano nella persona del titolare Luigi Diani della somma di L.19.228,15 quale lucro indebito relativo al contratto 28-12-1917 n.3391 stipulato con l'Amministrazione Militare.

IL SEGRETARIO POLITICO



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle spese di guerra

nella seduta del 13 dicembre 1922

ha preso la seguente deliberazione :

oooooooooooo

Ritenuto che con contratto 3485 del 24-5-1918 stipulato con l'Amministrazione Militare la S.A. Trasformazioni industriali di Torino si obbligò a fornire 500 mila parti di bastoni per Tende Bucciantini a L.0,39 mediante trasformazione di lamiera in pezzame da 10 a 12 /10 e di vergella gratuitamente fornite dall'Amministrazione Militare.

E' stato accertato che la Società ricevette dall'Amministrazione Militare Kg. 55.150 di lamiera e Kg. 22.000 di vergella, ma che non tutte impiegò per la detta trasformazione ma ne risparmiò un quantitativo del valore complessivo di L.50.930 (calcolando a prezzo medio di mercato la lamiera e la vergella)

Poichè la Società avrebbe dovuto restituire all'Amministrazione militare il quantitativo economizzato tale somma che ne rappresenta il valore costituisce un indebito percepito:

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la Società Anonima Trasformazioni Industriali di Torino, rappresentata dal rag. Virgilio Salin della somma di L.50.930 quale lucro indebito relativo al contratto 3485 del 24-5-1918 stipulato con l'Amministrazione Militare.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle spese di guerra

nella seduta del dicembre 1922

ha preso la seguente deliberazione :.

.....

Ritenuto che con contratti 28-12-1917, n. 3389; 14-1-1918 N. 3416 e 11-10-1918 N. 4110 stipulati fra lo Stabilimento Militare di riserva V.E. di Milano e la Ditta " Smalteria Italiana" di Milano veniva convenuta la fornitura di complessive 1.250.000 borracce previa provvista da parte dell'Amministrazione Militare del corrispondente materiale metallico (lamiera di ferro, stagno, zinco, panno grigio verde ecc.);

Che, in conformità di quanto venne stabilito coi primi due contratti , i materiali metallici da trasformarsi furono consegnati a pagamento, mentre per quanto concerne il terzo contratto essi furono consegnati gratuitamente ;

Che il terzo contratto venne rescisso dopo la consegna di 101.300 borracce, per cui la fornitura complessiva si ridusse a sole 851.300;

Attesochè dai computi praticati è venuto a risultare che altro materiale è rimasto in potere della ditta, oltre quello riconsegnato o per disposizione dell'Amministrazione passato ad altra ditta, e che dell'importo corrispondente deve provvedersi al ricupero in base ai prezzi medi correnti in quell'epoca;

Poichè per la lamiera metallica fornita a pagamento sono da ricuperarsi L. 3 a Kg. e così per Kg. 207.310 e per l'altra fornita gratuitamente L. 5 a Kg. e così per Kg. 21.132;

Che per lo stagno invece il prezzo unitario considerato è di L. 25 per quello fornito a pagamento e così per Kg. 1.257 e di L. 40 per quello fornito gratuitamente e così per Kg. 176;

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta "SMALTERIA ITALIANA" di Milano nella persona del suo liquidatore , rag. Car

Via Solferino 10

lo Carcano, della somma di L. 766.055 quale lucro indebito derivato dalla esecuzione dei tre contratti sopracitati.

IL SEGRETARIO POLITICO

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten initials]

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle spese di guerra

nella seduta del 28 dicembre 1922

ha preso la seguente deliberazione:

Ritenuto che la ditta Charles Dumontet di Napoli con contratto 27 dicembre 1916 N.2367 assunse impegno di fornire 500 mila borracce metalliche secondo il tipo presentato dalla ditta medesima previa consegna della lamiera all'uopo necessaria in circa 200 tonnellate da conteggiarsi a L.100 al quintale ;

Che la lamiera consegnata, a prescindere dal filo di ferro non contemplato in contratto, ascese effettivamente a Kg.242.744;

Considerato che, data la presentazione di un campione, la quantità di lamiera richiesta doveva poco differire, in più o in meno, da quella effettivamente occorsa, data anche l'esperienza della ditta fatta in analoghe manifatture. Adunque data la sensibile maggiore quantità richiesta e somministrata di lamiera o doveva ottenersi un maggior numero di borracce, ciò che non avvenne, o si ebbero difetti di lavorazione ed allora gli scarti di macchinario avrebbero dovuto riscontarsi e tenersi a disposizione dell'Amministrazione Militare che aveva fatto consegna della lamiera o, infine, rimase in potere della ditta nella stessa forma di lamiera.

E certo, comunque, allo stato delle cose, che la ditta debba rispondere del maggior quantitativo ricevuto di Kg.42.744;

Ritenuto che con altro contratto del 16 febbraio 1918 N.3793 la stessa ditta assumeva la fornitura di altre 250 mila borracce alle stesse condizioni precedenti con la soma differenza che il pagamento della lamiera fosse dalla ditta eseguito in ragione di L.200 al quintale.

Ritenuto che la lamiera consegnata ascese a Kg.125.005 analogamente all'accordo contrattuale e da dimostrazione allegati agli atti e che le borracce consegnate furono effettivamente 249220, da dove una economia di lamiera di Kg.25.320;

Che il parere del Consiglio di Stato citato dalla ditta e riportato nelle sue decisioni fa parte della narrativa, e non delle considerazioni o conclusioni determinanti; con esso si dice che vi sono elementi per determinare una congrua riduzione della multa applicata od anche il condono riportandosi alla cattiva qualità della lamiera che aveva avuto bisogno d'una ricottura, praticata dalla ditta Radaelli, i rapporti della quale con la ditta Dumontet non apparvero chiari all'Alto Consesso nei riguardi dell'Amministrazione Militare.

E poiché l'impugnativa prodotta in questa parte, la cattiva qualità della lamiera, è comune al precedente contratto, si può anche, in via equitativa, consentire ad uno scarto di grammi 35 per borraccia, ciò che eleva il peso medio di ciascuna di esse a gr.435.

Essendo perciò l'economia derivata dal precedente contratto stata stabilita in

Kg.42.744

e quella derivata dal contratto in esame in

Kg.25.320

in uno

Kg.68.064

lo scarto di gr.35 per ciascuna di esse

ascende a complessivi

Kg.26.222

e l'economia riportata per due contratti a

Kg.41.842

che in ragione di L.3;50 al Kg. (tenuto conto del prezzo di acquisto già sborsato all'epoca del ritiro) danno la cifra di L.140.447 rappresentante il recupero da praticarsi per questi contratti;

Ritenuto infine che con altro contratto del 23 ottobre 1917 N.3457 la stessa ditta consentiva di fornire 300 mila gavette piccole regolamentari alle stesse condizioni delle borracce; lamiera pagabile a L.200 il quintale da conteggiarsi in ragione di L.1 per ogni gavetta. La lamiera necessaria fu consegnata per una quantità superiore alla pattuita di Kg.7.640, tuttavia le gavette furono fornite nel numero stabilito. Da ciò la necessità del recupero corrispondente da praticarsi in ragione di L.5 al Kg. prezzo medio della lamiera speciale consegnata nell'epoca a cui l'esecuzione del contratto si riferisce.

Ma a parte ciò, su cui non è contestazione, sta il fatto che l'amministrazione avendo pagato, in rapporto alla lamiera consegnata, un maggior numero di gavette a L.1 ciascuna, ha pagato indebitamente Lire 17;160 in più di quella stessa lamiera che aveva ceduto per eguale importo minore;


Considerato perciò che anche di questa somma debba provvedersi al recupero, per cui in relazione a questo contratto sono da recuperarsi $L.38.200 + 17.160 = L. 55.360$;

Attesochè quindi il totale recupero da praticarsi per i tre contratti suddetti ascende a L.201.807


PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare predetta dichiara la responsabilità della ditta " Charles Dumontet " di Napoli, rappresentata dal signor Giulio Dumontet per i figli del defunto titolare, con sede in Napoli, via Argine ai Granili 22, per lucro indebito conseguito nella esecuzione dei contratti suddetti nella precitata somma di L. 201.807 e manda che questa sia recuperata nelle forme di legge.

IL SEGRETARIO POLITICO



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle spese di guerra

nella seduta del 2/ dicembre 1922

ha preso la seguente deliberazione

Ritenuto che con contratto 9 novembre 1917 N.5303, la ditta " Fratelli Cascinelli" rappresentata dal signor Giuseppe Cascinelli ed il signor Antonio Esposito fu Luigi, rappresentato dal sig. Luigi Esposito, entrambi residenti a Napoli, si impegnava per la fornitura di 250.000 gavette da ottenersi dalla trasformazione delle materie prime all'uopo necessarie da consegnarsi dall'Amministrazione Militare ad un prezzo convenzionale stabilito salvo rimborso da praticarsene col la corresponsione del prezzo per ciascuna gavetta convenuto;

Che per l'esecuzione di questo primo contratto gli assuntori ricevettero una quantità di lamiera di ferro inferiore al fabbisogno pel numero di gavette contrattato, tenuto conto dell'impiego secondo il tipo regolamentare e contrattuale di Kg.0,500 per ciascuna gavetta. Tuttavia gli assuntori consegnavano un numero maggiore di gavette di quello che contrattualmente avrebbero potuto ricavarsi dalla lamiera ricevuta, anzi denunziavano una rimanenza e di lamiera e di stagno ottenuta coll'economia verificatasi nella lavorazione;

Attesochè con ciò deve ritenersi dimostrato non solo il minor impiego di metalli in rapporto alla quantità presuntivamente calcolata, ma inoltre che gli assuntori si ritenevano consegnatari del materiale ricevuto, pur avendone pagato l'importo al prezzo convenuto, e che ogni economia di materiale avrebbe dovuto in prosieguo essere accettata e pagata;

Ritenuto che gli assuntori, anzichè provvedere al ritiro del materiale necessario per completare la fornitura, posto a loro disposizione in tempo utile, preferirono sentir pronunziare la rescissione del contratto, secondo la quale, oltre all'abbandono in loro favore della economia denunziata, vennero ammessi a ritirare, come ritirarono, altri

Kg.2.043 di lamiera di ferro al prezzo convenzionale precedente di lire 2 al Kg.

E che l'economia effettiva fosse anche maggiore di quella denunziata, venne comprovato dal contratto 29 luglio 1918 N.4183 col quale gli stessi assuntori si obbligavano alla fornitura di 40 mila gavette piccole con impiego di lamiera propria, derivata, come espressamente indicato, dalle economie predette, sì che il metallo risparmiato nella precedente fornitura venne riacquistato dall'Amministrazione col pagamento di queste nuove gavette che, invece di L.1 ciascuna, come le precedenti, vennero pagate a L.3;

Considerato che, in conseguenza di ciò, gli assuntori debbano rispondere per la mancata consegna delle residuali gavette dovute secondo il precedente contratto ed anche delle penalità accessorie in esso contemplate e cioè:

di Kg. 7500 di lamiera, a L.5	L. 37.500
di Kg.2.043 di lamiera a L.3 (L.5 dedotte L.2 pagate all'atto del ritiro)	L. 6.129
dell'indébito rimborso fatto loro per maggior impiego di materiale che invece era stato economizzato	L. 4.071
multa del 10 % per ineseguita consegna di N.53.904 gavette	L. 10.511,30
	<hr/>
in uno per	L. 58.211,30

Ritenuto che con altro contratto del 12 novembre 1917 N.3523 gli stessi assuntori si impegnavano di fornire altre 66.500 gavette piccole previa consegna gratuita del materiale metallico nella quantità presuntivamente occorrente;

Che però, le gavette presentate al collaudo, insufficienti per numero e peso a coprire l'impiego del materiale metallico consegnato, furono rifiutate perchè la stagnatura venne praticata, anzichè con solo stagno con lega da saldatori, con lega cioè di stagno e piombo, ritenuta nociva alla salute;

Tuttavia in tempo successivo le gavette così stagnate furono accettate per l'urgenza del bisogno, con lo sconto del 10 %, successivamente condonato dal Ministero della Guerra, così che anche il piombo impiegato venne pagato al prezzo dello stagno, risparmiato;

Considerato perciò che gli assuntori debbano rispondere non solo dell'importo del materiale non impiegato, ma anche del prezzo dello stagno risparmiato con sostituzione di piombo e dello sconto, indebitamente condonato da computarsi come appresso :

di Kg.24 di latta a L.7	L. 168
di Kg.664,80 di stagno a L.30	L. 19.944
dello sconto indebitamente condonato	L. 22.568
del minor prezzo del piombo impiegato in luogo dello stagno	L. 1.650

in uno:	L. 24.330
	=====

Ritenuto che con altro contratto del 17 aprile 1918 N.3996 gli stessi assuntori si obbligavano di fornire altre 50.000 gavette piccole con somministrazione gratuita del materiale occorrente che venne messo a disposizione nel maggio successivo. Respinte le istanze degli assuntori per proroghe alla consegna, si addivenne alla fine della guerra alla cessione in loro favore del materiale consegnato e non ancora trasformato, mediante pagamento di un prezzo inferiore al costo;

Considerato che debba essere risarcita non solo la perdita per tal modo subita, ma che debba applicarsi in loro danno anche la multa di inadempienza contrattualmente prevista, onde l'addebito per questo contratto si deve computare come segue:

del minor prezzo di cessione del materiale consegnato	
in confronto al costo	L. 13.443,16
della multa di inadempienza	L. 3.750

in uno	L. 17.193,16
	=====

Ritenuto che con altro contratto, stipulato dagli stessi assuntori in data 29 luglio 1918 N.4183, per la fornitura di 40.000 gavette piccole con l'impiego del materiale economizzato nella esecuzione del contratto 9 novembre 1917 N.3503, precedentemente citato, non ebbe in tempo utile nemmeno inizio di esecuzione, per cui venne rescisso;

Considerato che gli assuntori debbano per questo rispondere della multa, contrattualmente prevista, calcolata in L.12.400;

Ritenuto che la ditta Giuseppe Cascinelli e Luigi Esposito rappresentata dai signori Giuseppe Cascinelli e Luigi Esposito, con altri contratti del 4 ottobre 1917 N.2696; del 30 novembre 1917 N.3181; dell'11 dicembre 1917 N.3255 e del 26 aprile 1918 N.795 si obbligava col magazzino centrale militare di Firenze alla fornitura di vari oggetti metallici di uso militare ottenendo la consegna in tempo utile del materiale occorrente in base al peso presunto e regolamentare di ciascun tipo di essi;

Che però l'impiego fattone risultò inferiore al previsto, per cui la ditta deve rispondere del costo del materiale non impiegato;

Considerato inoltre che nella esecuzione del contratto 30 novembre 1917 N.3181, precitato, si ebbe ancora un prezzo di trasformazione assai superiore a quello concesso ad altre ditte per la lavorazione degli identici oggetti in quello contemplati, per cui è solamente equa la riduzione al prezzo massimo consentito ad altre ditte in quello stesso periodo di tempo ed anche in proseguito (da L.19 a L.15,50)

Che perciò l'addebito per questi contratti si computa come segue:
per contratto N.2696

di Kg.8.800 di lamiera speciale a L. 4,50

(L.7 dedotte L.2,50 pagate al ritiro L. 39.600 L. 39.600

per contratto N.3183:

di Kg.7.568 di lamiera a L.4 (dedotto

da questo il prezzo già pagato) && L. 16.573

di Kg.7.800 di latta a L. 7 (dedotto da questo il prezzo già pagato

L. 35.022

Differenza per maggior prezzo conseguito e quello fissato per le marmitte

L. 10.500

L. 62.095

pel contratto N.3255:
 di fasci 600 (da 56 fogli ciascuno) di
 bande stagnate a L.350 il fascio (dedot-
 te L.185,50 a fascio già pagate) L. 98.700
 multa del 10 % per inseguita fornitura L. 13.600 L. 112.300

pel contratto N.795 :
 eccedenza sul giusto prezzo L. 19.350

E così in totale al pagamento di L.233.345

Complessivamente , quindi, i signori Giuseppe Cascinelli e Luigi Esposito
 debbono rispondere :

per la prima serie di contratti per L. 112.134,46
 e per la seconda serie di contratti per L. 233.345,00

ed in totale della somma di L. 345.479,46

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare predetta dichiara responsabile la ditta
 " Fratelli Cascinelli " , rappresentata dal signor Giuseppe Cascinelli
 Via *Capartofano 10* Napoli ed il sig. Antonio Esposito fu Luigi, rappre-
 sentato dal signor Luigi Esposito, *Via Gaetano all'Arcuaccio* Napoli, della com-
 plessiva somma di lire 345.479,46 per lucro indebito ed eccessivo rica-
 vato dalla esecuzione dei contratti predetti e manda provvedersi al ri-
 cupero a norma di legge

IL SEGRETARIO POLITICO

D. Martelli

IL PRESIDENTE

G. Martelli

IL SEGRETARIO GENERALE

M. Martelli

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI
GUERRA NELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1922 HA TESO LA SEGUENTE

DELIBERAZIONE

Ritenuto che addì 15 dicembre 1914 in America la Ditta Pavoncelli Genna di Napoli si obbligava a fornire all'Amministrazione Militare 1200 cavalli da consegnarsi in porto italiano per il prezzo di dollari 210 per capo .

Il giorno successivo la Ditta cedeva la Fornitura ai Fratelli Miller Brother per il prezzo di lire 84.000 in oro ., cioè in ragione di 70 lire a cavallo .

Considerato che questo lucro è evidentemente eccessivo -

Invero non si possono ritenere giustificate le seguenti spese ascritte da Mario Gascione, quello stesso che rappresentò la ditta in America e comparve avanti questa commissione per mandato speciale del comm. Alfredo Genna , impossibilitato per infermità :

1° preparazione del contratto dai primi di novembre 1914 a 6 dicembre 1914 - a) lire 3.000 costo del viaggio andata e ritorno in New York del rappresentante la Ditta.
b) lire 8.800 per^o spese giornaliere (lire 200 al giorno)
c) lire 15.000 per compenso e contratto stipulato .

2° esecuzione del contratto dal 1° febbraio a tutto aprile 1915 -

a) lire 3600 per viaggio Napoli -New York .
b) lire 3.000 per viaggio di due persone per tutto il Texas .
c) lire 12.000 compenso al rappresentante.
d) lire 18.000 per spese giornaliere del rappresentante in ragione di lire 200 al giorno .

e) lire 7.000 per compensi e spese all'interprete .

3° lire 10.000 per spese varie telegrafiche e postali nonchè di amministrazione sostenute dalla Ditta in Napoli e Roma .

Costa aver ~~ammutolato~~ le varie ~~partite~~ partite di spese e la misura per rilevarne l'esagerazione , senza discendere ad un esame particolare inutile , specialmente perchè Alfredo Genna nella detta rappresentanza non ha dato giustificazione di alcuna di esse .

considerato che , valutate tutte le circostanze si crede giusto ammettere solo lire 24.000 (ventiquattromila) per spese e lire 20.000 (ventimila) per giusto guadagno ; e quindi il lucro eccessivo si riduce a lire 40.000 (quarantamila) salvo a dedursi quella somma che sia stata eventualmente pagata per profitti di guerra .

non esistendo più la Ditta , che era costituita in Società a nome collettivo , ai termini dello art. 4 della legge 29 dicembre 1921 N°1979 si deve dichiarare la responsabilità in proprio del socio Alfredo Genna .

per tali motivi :

La Commissione Parlamentare suddetta dichiara Genna Alfredo fu Raffaele residente in Napoli alla piazza ~~Latibla~~ Latibla N° 6 responsabile della somma di lire 40.000 (quarantamila) quale lucro eccessivo relativo alla cessione ai fratelli Miller di contratto 15 dicembre 1914 per la fornitura di 1.200 cavalli all'Amministrazione Militare .

Il Segretario Politico
On. *Mattia Gubbi*

Il Presidente
d. *Mazzanti*
Ben

Il Segretario
~~On. *Mazzanti*~~
Mazzanti

DECISIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
PER LE SPESE DI GUERRA

PER I CONTRATTI PER FORNITURE DI CALZATURE MILITARI
AFFIDATI ALLA DITTA DE RISI ERASMO DI PASQUALE

=====

La Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra, nella seduta del 21 Dicembre 1922 ha preso la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto che con 4 commesse 18 Giugno 7 Settembre 7 Novembre e 11 Dicembre 1915 venivano affidate alla Ditta De Risi Erasmo di Pasquale da Saviano 4 forniture per 62.000 paia complessive di stivaletti con gambaletti per armi a piede.

Che essendosi la Ditta De Risi mostrata inadempiente agli impegni assunti con l'Amministrazione Militare veniva denunciato il titolare della ditta in istato di arresto avanti il Tribunale Militare per il reato previsto dagli art. 206 Codice Penale comune, 31 e 189 Codice penale per l'Esercito e D.L. 31 Ottobre 1915 N°1550.

Che dopo varie vicende processuali il Tribunale supremo di Guerra e Marina confermava nel 2 Luglio 1917 la condanna del De Risi Erasmo a 2 anni di reclusione militare ed ai danni in favore dell'Amministrazione dello Stato.

Che malgrado lo stato di inadempienza del De Risi e malgrado egli fosse sottoposto a giudizio per frode, il Ministero della Guerra gli concedeva nuove commesse e gli consentiva inoltre un premio sopra una fornitura di calzature da montagna, senza tener conto che per le commesse anteriori il De Risi era stato ritenuto passibile di una multa di L.78.555,5 multa illegalmente condonatagli dal Ministero stesso.

Che per conseguenza si debba ritenere che la Ditta

De Risi in persona del suo titolare De Risi Erasmo di Pasquale
abbia indebitamente lucrato in danno dello Stato le somme di
L.78.555,50 per multe che non avrebbero dovute esserle con-
donate e di L.21.000 per premio arbitrariamente concesso-
to sulla fornitura di 42.000 paia di calzature da montagna,
il tutto per l'ammontare complessivo di L.99.555,50

PER TALI MOTIVI

la Commissione Parlamentare suddetta dichiara responsabile
la Ditta Erasmo Re Risi in persona del suo titolare De Risi
Erasmo di Pasquale domiciliato in Napoli Via *[illegible]*
della somma complessiva di L.99.555,50 quale lucro indebito
relativo ai contratti per forniture di calzature militare
stipulati con l'Amministrazione dello Stato dal 18 Giugno
all'11 Dicembre 1915.-

Il Segretario Parlamentare
Ornatelli

Il Presidente
U. M. [illegible]

V. [illegible]
[illegible]

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle spese di guerra

nella seduta del 13 dicembre 1922

ha preso la seguente deliberazione

Ritenuto che la ditta Romano Provaroni e C^o. di Roma con contratto 28-8-1917 N.1863 si obbligava a fornire 345.000 tazze di latta con lamiera da somministrarsi dall'Amministrazione Militare in ragione di L.200 al quintale;

Che, per non più urgente bisogno di gavette, il contratto predetto veniva rescisso dopo la consegna di N° 12.100 tazze stipulando nuovo contratto in data 8-12-1917 N.2255 per la fornitura di N.120.000 gavette, il quale, a sua volta, venne pure rescisso dopo la fornitura di 48.231 gavette;

Che in base al conteggio eseguito della lamiera impiegata nelle forniture predette in confronto alla lamiera consegnata, si ha una rimanenza presso la ditta di Kg.5.752 del cui valore, al prezzo di mercato corrente in quella epoca, deve provvedersi al recupero;

Atteso che, però, dal prezzo di mercato come sopra in L.6 sono da dedursi L.2,00 al Kg. pagate dalla ditta all'epoca del ritiro della merce;

Che la ditta, opportunamente citata, non si presentò per le contestazioni di rito;

PER TALI MOTIVI

La Commissione Parlamentare predetta, dichiara responsabile la ditta Provaroni e C^o di Roma della somma di L.23.008 per lucro indebito riportato nella esecuzione dei contratti di cui sopra.

IL SEGRETARIO POLITICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE